



**GARA1215
PROCEDURA APERTA**

**(schema di)
CONTRATTO DI APPALTO
DI LAVORI PUBBLICI
PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO
POLIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO**

**CON GARANZIA DI RAGGIUNGIMENTO
DI CERTIFICAZIONE LEED®
(Leadership in Energy and Environmental Design)
DI LIVELLO ORO**

CUP D84E11000000005

Numero Gara AVCP 4644387 - CIG 4716162BFD

CINECA Consorzio Interuniversitario

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Sede legale amministrativa e operativa:

Via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.6171411-Fax 051.2130217

Via R. Sanzio, 4
20090 Segrate (MI)

Tel. 02.269951-Fax. 02.2135520

Altre sedi operative:

Via dei Tizii, 6
00185 Roma

Tel. 06.444861-Fax. 06.4957083

Via Ciro il Grande, 16
00144 Roma

Tel. 06.5929281-Fax. 06.5913770

INDICE

PREMESSE	5
Sezione 1	8
OGGETTO, IMPORTO E ASSUNZIONE DELL'APPALTO.....	8
Art. 1. - Oggetto dell'appalto	8
Art. 2. - Importo dell'appalto - Prezzi di applicazione	9
Art. 3. - Natura e causa del contratto, assunzione dell'appalto dell'alea di rischio	10
Art. 3. bis - Natura e causa del contratto, assunzione dell'appalto dell'alea di rischio	10
Art. 3. ter – Patto di opzione di appalto per i Lavori FASE 2.....	11
Sezione 2	11
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	11
Art. 4. - Disciplina l'appalto	11
Art. 5. - Forma del contratto	13
Art. 6. - Domicilio del Committente e dell'Appaltatore ai fini del contratto	13
Art. 7. - Composizione societaria dell'Appaltatore	13
Art. 8. - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore	14
Art. 9. - Rappresentanti del Committente ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Committente.....	14
Art. 10. - Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto dell'Appaltatore.....	15
Sezione 3	18
TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA IN CANTIERE - SUBCONTRATTI -	
AVVALIMENTO	18
Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC.....	18
Art. 12. - Sicurezza in cantiere.....	20
Art. 13. - Subappalti, cottimi ed altri subcontratti	21
Art. 14. - Avvalimento	26
Sezione 4	27
VARIANTI - ADDIZIONI - DIMINUZIONI - NUOVI PREZZI	27
Art. 15. - Lavori in variante	27
Art. 16. - Ordini di variante.....	28
Art. 17. - Quinto d'obbligo - Equo compenso	29
Art. 18. - Varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Appaltatore	29
Art. 19. - Nuovi prezzi	29
Art. 20. - Adeguamento delle misure di sicurezza alle varianti	30
Sezione 5	30
CONDUZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	30
Art. 21. - Ordini di servizio.....	30
Art. 22. - Condotta dell'Appaltatore in cantiere	30
Art. 23. - Contabilità dei lavori	31
Art. 24. - Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori	33

Art. 25. - Prove e controlli in fase esecutiva	33
Sezione 6	33
TEMPI E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	33
Art. 26. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	33
Art. 27. - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori	33
Art. 28. - Durata giornaliera dei lavori.....	35
Art. 29. - Consegna dei lavori	35
Art. 30. - Sospensioni e riprese dei lavori.....	35
Art. 31. - Proroghe	36
Art. 32. - Ultimazione dei lavori	36
Art. 33. - Manutenzione delle opere sino a collaudo	36
Art. 34. - Facoltà d'uso dell'opera non collaudata.....	37
Sezione 7	37
DANNI - ASSICURAZIONI - GARANZIE	37
Art. 35. - Danni causati da forza maggiore	37
Art. 36. - Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e R.C.T.....	37
Art. 37. - Cauzione definitiva.....	38
Art. 38. - Fideiussione a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera.....	39
Sezione 8	40
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	40
Art. 39. - Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto.....	40
Art. 40. - Determinazione dei corrispettivi	42
Art. 41. - Penalità pecuniarie per ritardi.....	44
Art. 42. - Premio di accelerazione.....	44
Art. 43. - Anticipazione sul contratto.....	44
Art. 44. - Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso.....	45
Art. 45. - Cessione dei crediti	45
Art. 46. - Pagamenti in acconto.....	45
Art. 47. - Modalità e termini di pagamento.....	47
Art. 48. - Interessi per ritardati pagamenti	47
Art. 49. - Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP - CIG.....	47
Art. 50. - Proprietà di oggetti trovati.....	48
Art. 51. - Proprietà e gestione di materiali di risulta.....	48
Sezione 9	49
CONTO FINALE - COLLAUDO - LIQUIDAZIONE DEL SALDO	49
Art. 52. - Conto finale	49
Art. 53. - Atti successivi all'ultimazione dei lavori	49
Art. 54. - Elaborati As Built.....	50
Art. 55. - Collaudo e Certificazione LEED® dell'edificio	50
Art. 56. - Liquidazione della rata di saldo - Garanzia biennale dell'opera a seguito del collaudo	51
Sezione 10	51
CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	51
Art. 57. - Contestazioni	51
Art. 58. - Riserve dell'Appaltatore.....	52
Art. 59. - Transazione	52



Art. 60. - Accordo bonario	52
Art. 61. - Arbitrato - Clausola compromissoria	53
Art. 62. - Recesso dal contratto per volontà del Committente	53
Art. 63. - Risoluzione del contratto per colpa dell' Appaltatore	53
Art. 64. - Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto	54
Art. 65. - Inadempimenti inerenti alla Certificazione LEED®	54
Art. 66. - Controversie giudiziali	54
Sezione 11	54
ALLEGATI AL CONTRATTO	54
Art. 67. - Allegati al contratto	54

CONTRATTO DI APPALTO PER OPERA FASE 1
e
PATTO DI OPZIONE DI APPALTO PER LAVORI FASE 2

CUP D84E11000000005

CIG 4716162BFD

Oggi, in Casalecchio di Reno (BO), presso la sede legale di CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO in assenza di testimoni ai quali le Parti hanno rinunciato essendovi i requisiti di legge, si trova accordo contrattuale

tra, da una parte,

- PROF. ING. EMILIO FERRARI nato a Bologna (BO) il 03/09/1962 , che interviene nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante di CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) , Via Magnanelli, 6/3 , codice fiscale 00317740371 e partita IVA 00502591209, (soggetto contraente più avanti definito semplicemente “**Committente**”);

e, dall'altra,

- nato a il
 , che interviene nella sua qualità di
 e Legale Rappresentante di
 con sede legale in
 , Via , codice fiscale
e partita IVA , iscritta al
 Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.
 , R.E.A. n. (soggetto contraente
 più avanti definito semplicemente “**Appaltatore**”).

PREMESSE

Inquadramento generale dell'appalto

Il progetto dell'Opera è stato redatto in un livello preliminare, definito ed esecutivo dai seguenti progettisti:

- Arch. Stefania Piretti (Progetto architettonico)
- Ing. Sandro Favero (Progetto strutturale)
- Ing. Eros Grava (Progetto impianti elettrici e speciali)
- Ing. Simone Ricci Petitoni (Progetto impianti meccanici)
- Ing. Marco Petrolini (Coordinatore delle sicurezze in fase di progettazione/esecuzione)

Il ruolo di coordinamento delle prestazioni specialistiche è stato assunto da Arch. Stefania Piretti.

Il progetto dell'Opera è unitario, ma è stato diviso, anche dal punto di vista grafico, oltre che tecnico ed operativo, in due fasi di realizzazione (FASE 1 e FASE 2): l'Opera di FASE 1 costituisce una autonoma parte funzionale, i Lavori di FASE 2 sono funzionalmente e tecnicamente connessi all'Opera di FASE 1 e ne costituiscono completamento.

Convenzionalmente, nel presente contratto, si intende per:

“Opera”: l'Opera nella sua interezza, ossia Opera di FASE 1 e Lavori di FASE 2, come da progetto completo;

“l'Opera di FASE 1”: la sola Opera di FASE 1, come individuata nelle singole tavole ed elaborati progettuali mediante il colore verde;

“i Lavori di FASE 2”: i soli Lavori di FASE 2, come individuati nelle singole tavole ed elaborati progettuali mediante il colore violetto.

Il progetto è stato redatto seguendo il protocollo LEED® 2009 Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni (più avanti definito semplicemente protocollo/certificazione LEED®).

L'intera procedura finalizzata alla costruzione dell'Opera è stata autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione CINECA in data 11 dicembre 2011.

Il progetto, nei suoi diversi livelli, e per le diverse FASI, è stato verificato da Bureau Veritas

Il progetto esecutivo, con la predetta divisione in FASI è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, con verbale del

Oggetto e importo dell'appalto - Categorie dei lavori

L'Opera ha sede nel Comune di Casalecchio di Reno, in Provincia di Bologna e consiste in un edificio polifunzionale di collegamento.

L'appalto comprende tutte le lavorazioni, le forniture e ogni altro mezzo necessario per l'esecuzione dell'Opera a regola d'arte ed in modo conforme al progetto.

L'importo complessivo a base d'asta ammontava ad € 7.799.095,39 ed era così composto:

OPERA FASE 1

- lavori a corpo:	€	5.787.569,34
- lavori a misura:	€	0
- subtotale lavori soggetti a ribasso:	€	5.787.569,34
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	176.147,77
- importo totale	€	5.963.717,11

LAVORI FASE 2

- lavori a corpo:	€	1.789.311,94
- lavori a misura:	€	0
- subtotale lavori soggetti a ribasso:	€	1.789.311,94
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	46.066,34
- importo totale	€	1.835.378,28

L'Opera FASE 1 ha un proprio computo metrico estimativo, i Lavori FASE 2 hanno un proprio computo metrico estimativo.

Quanto alla loro riconducibilità alle categorie di lavori di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori per la realizzazione dell'Opera, al lordo delle rispettive quote parti di oneri per la sicurezza, sono così suddivisi:

DESCRIZIONE	CATEGORIA	%	COSTO	CLASSE
Cat. prevalente	OG1	43%	€ 3.358.535,44	V
Cat. S.I.O.S	OS18	31%	€ 2.380.061,67	IV
Cat. scorporabile	OS28	12%	€ 942.217,75	III
Cat. scorporabile	OS30	14%	€ 1.118.280,53	IV
IMPORTO TOTALE			€ 7.799.095,39	

I lavori afferenti alla categoria prevalente **OG1** sono subappaltabili entro il limite del 30%.

I lavori afferenti alla categoria scorporabile **OS18** sono pure subappaltabili entro il limite del 30%, in quanto trattasi di strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, di incidenza superiore al 15% dell'importo totale d'appalto, e pertanto opere c.d. "super-specializzate", cui si applica l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.

I lavori afferenti alla categoria scorporabile **OS28, OS30** sono interamente subappaltabili.

Procedimento di appalto - Aggiudicazione

La gara per l'affidamento dell'Opera è stata esperita in attuazione alla Deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del CINECA del 16 dicembre 2011, mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

Il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^a Serie Speciale, n. del

In data..... è giunto il plico dell'odierno Appaltatore, contenente una unica offerta tecnica (di seguito "**Offerta Tecnica**"), l'Offerta Economica per l'Opera di FASE 1 (di seguito "**Offerta FASE 1**") e l'Offerta Economica per i Lavori di FASE 2 (di seguito "**Offerta FASE 2**"), nonché la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta stessa.

L'odierno Appaltatore ha offerto un ribasso del %, applicabile all'importo a base d'appalto riferito all'Opera di FASE 1 di €esclusi gli oneri per la sicurezza.

L'odierno Appaltatore ha offerto un ribasso del %, applicabile all'importo a base d'appalto riferito ai Lavori di FASE 2 di €esclusi gli oneri per la sicurezza.

L'odierno Appaltatore ha formulato Offerta Tecnica composta dalle seguenti parti:

- 1)
- 2)
- 3)

L'offerta tecnica non ha variato in alcuna parte il progetto posto a base di gara, rappresentando un'offerta inerente al metodo produttivo ed organizzativo per la realizzazione di quanto progettato nel suo complesso, ossia l'Opera, unitariamente intesa, pertanto l'Offerta Tecnica, è unica (in quanto non attiene a modifiche progettuali, ma al metodo realizzativo ed alla gestione del cantiere e della commessa), avendo valore per l'Opera di FASE 1 sin dalla consegna della stessa e valore per i Lavori di FASE 2 dal momento

dell'eventuale esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante.

La valutazione di congruità dell'offerta è stata effettuata ponderatamente, in contraddittorio con l'odierno Appaltatore, ai sensi degli artt. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006, acquisendo i giustificativi della stessa.

Il tutto come risulta dai verbali di gara prot. del, prot. del, e prot. del, acquisiti agli atti del Committente.

Sono state compiute le verifiche di legge sulle dichiarazioni fornite dall'odierno Appaltatore con esito positivo in data.....

In datasi è disposta l'aggiudicazione definitiva, con atto.....

In data è stata disposta dal RUP la consegna anticipata dei lavori con verbale.

Atti preliminari alla stipulazione del contratto

La comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva è stata notificata ai concorrenti in data

Il presente contratto viene stipulato decorsi almeno 35 giorni da tale data, come disposto dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.

Si dà atto che l'odierno Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ed ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del presente contratto ed ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti preliminari previsti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale in data odierna, del sussistere delle condizioni che consentono l'immediato inizio dei lavori, con riferimento al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

**Tutto ciò premesso,
tra le Parti si forma pieno accordo, si conviene e si stipula quanto segue.**

Sezione 1

OGGETTO, IMPORTO E ASSUNZIONE DELL'APPALTO

Art. 1. - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto l'esecuzione delle lavorazioni, le forniture e le prestazioni accessorie per l'esecuzione dell'Opera a regola d'arte ed in modo conforme al progetto come dettagliatamente definito per qualità, quantità e modalità esecutive nel capitolato speciale d'appalto, nel computo metrico estimativo, nel cronoprogramma e in tutta l'altra documentazione di progetto che fa parte del presente contratto e alla quale si rimanda.

L'Appaltatore accetta, senza alcuna riserva, il fatto che l'esecuzione dell'Opera sia divisa in FASI.

L'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, di eseguire l'Opera secondo le prescrizioni del protocollo LEED®.

L'Appaltatore è edotto che il LEED®, Leadership in Energy and Environmental Design, è una certificazione

di sostenibilità degli edifici proposta da USGBC (US Green Building Council) il cui adattamento nella versione italiana è stato prodotto da GBC Italia, che misura l'adozione di pratiche sostenibili attraverso parametri che stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti ed a basso impatto ambientale.

L'Appaltatore assume piena e incondizionata obbligazione di risultato, garantendo al Committente l'ottenimento dei Crediti di Costruzione in base al protocollo LEED®, al fine di raggiungere il livello Oro previsto, potendosi liberare dalla responsabilità per inadempimento solo provando, con onere della prova a suo carico, che la prestazione è divenuta oggettivamente impossibile per caso fortuito, forza maggiore, *factum principis*; le cause ignote o il fatto di terzo sono a carico dell'Appaltatore che ne risponde direttamente.

Il Committente si assume la responsabilità del solo mancato raggiungimento della Certificazione LEED® per fatto del Committente stesso.

Il risultato pattuito tra le parti è la realizzazione dell'Opera:

- a) con certificazione LEED® livello Oro.
- b) a regola d'arte, secondo i migliori canoni del buon costruire;
- c) in modo conforme al progetto.

La realizzazione dell'Opera conforme alla Certificazione LEED® livello Oro costituisce una qualità essenziale ed indispensabile dell'Opera promessa dall'Appaltatore al Committente.

L'Appaltatore ha già dichiarato in sede di offerta e quest'oggi conferma di avere esaminato la documentazione di progetto, di avere effettuato il sopralluogo dell'area di cantiere, di aver preso conoscenza delle vie d'accesso e delle circostanze locali, generali e particolari, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, nonché di essere conseguentemente a perfetta conoscenza dell'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità di mano d'opera, attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori e di ritenere l'opera eseguibile così come progettata, nella successione delle fasi esecutive di cui al programma esecutivo di dettaglio dei lavori elaborato dall'Appaltatore stessa.

Art. 2. - Importo dell'appalto - Prezzi di applicazione

L'importo contrattuale d'appalto ammonta a

OPERA FASE 1: € (diconsi euro) al netto di IVA di legge, di cui € per lavori a corpo e € di oneri per la sicurezza, come risultante dall'offerta formulata dall'odierno Appaltatore, Offerta FASE 1;

LAVORI FASE 2: € (diconsi euro) al netto di IVA di legge, di cui € per lavori a corpo, e € di oneri per la sicurezza, come risultante dall'offerta formulata dall'odierno Appaltatore, Offerta FASE 2.

Il corrispettivo d'appalto, fatti salvi gli oneri per la sicurezza, è stabilito a corpo.

I singoli prezzi di applicazione, unitari per i lavori a corpo, sono quelli definiti per ciascun articolo nel computo metrico estimativo, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, al netto del suddetto

ribasso del %, con arrotondamento al centesimo di euro.

L'importo d'appalto può subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera, nei limiti e alle condizioni di legge, come più avanti trattato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in difetto, in ragione di eventuali varianti in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Appaltatore ha già dichiarato in sede di offerta e quest'oggi conferma di avere formulato l'offerta tenendo conto degli oneri diretti e indiretti che influiscono sull'esecuzione dei lavori, e di ritenere il corrispettivo d'appalto congruo e sufficientemente remunerativi, nonché comprensivo di ogni costo e spesa inerente alla Certificazione LEED® per quanto di sua propria competenza, consapevole che l'adempimento al contratto mediante il protocollo LEED®, con obbligazione di risultato della Certificazione livello Oro comporta costi ed impegni superiori rispetto a quelli di un comune contratto di appalto di costruzione, con alee di rischio maggiori.

Art. 3. - Natura e causa del contratto, assunzione dell'appalto dell'alea di rischio

Il contratto stipulato tra Committente e Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'Opera in oggetto è:

- a) un contratto d'appalto, a norma dell'art. 1655 del Codice Civile, di lavori pubblici, a norma del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e norme collegate, con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro;
- b) un connesso e collegato patto di opzione per contratto di appalto a norma dell'art. 1331 del Codice Civile in base al quale le Parti convengono che una di esse, l'odierno Appaltatore dell'Opera di FASE 1, rimanga vincolato alla propria Offerta FASE 2 e, l'altra parte, l'odierno Committente di FASE 1, abbia facoltà di accettarle l'Offerta FASE 2 o meno; pertanto la dichiarazione di volontà dell'Appaltatore in relazione all'Offerta FASE 2 si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 del Codice Civile.

Art. 3. bis - Natura e causa del contratto, assunzione dell'appalto dell'alea di rischio

L'Appaltatore è pienamente consapevole che con il presente contratto non assume un ruolo di mero esecutore, ma un ruolo di soggetto perito, prudente e diligente in grado di condurre i lavori oggetto di appalto in modo conforme al progetto, seguendo le migliori regole dell'arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo totalmente al suo compito di cooperazione con la Direzione Lavori del Committente, nonché nel pieno rispetto del protocollo LEED®, assumendo garanzia di risultato in relazione all'ottenimento della Certificazione LEED® di livello Oro L'Appaltatore col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Committente, come assume, l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 e del presente contratto.

L'Appaltatore è pienamente edotto e consapevole che il presente contratto, avendo ad oggetto lavori

pubblici, ha una causa tipica del tutto peculiare che espone lo stesso Appaltatore ad una specifica alea di rischio imprenditoriale, economico e finanziario differente dal contratto di appalto di lavori privati.

L'alea di rischio del presente accordo, e con essa la causa del presente contratto, è solo indicata dall'art. 1655 del Codice civile, ma poi delineata nei suoi propri aspetti di dettaglio dalla normativa pubblicistica, in particolare dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e specificata dal presente contratto.

L'Appaltatore si assume, quindi, in totale consapevolezza il rischio specifico insito e connotato nell'appalto di lavori pubblici, rinunciando sin da ora a pretese e richieste non compatibili con l'alea di rischio assunta.

Art. 3. ter – Patto di opzione di appalto per i Lavori FASE 2

Per i Lavori di FASE 2, il Committente acquisisce opzione ai prezzi e condizioni qui fissate ed invariabili offerte dell'Appaltatore nell'Offerta FASE 2.

Il diritto di opzione è gratuito ed incedibile.

Il Committente ha diritto di accettare l'Offerta FASE 2:

- a) sino al momento di dichiarazione del DL di conclusione a regola d'arte ed in modo conforme al progetto delle lavorazioni dell'Opera di FASE 1 corrispondenti alla realizzazione del solaio del primo piano;
- b) comunque non oltre 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle offerte.

In caso in cui il Committente non accettasse l'Offerta FASE 2, l'Appaltatore si impegna ad eseguire lavori complementari sull'Opera di FASE 1 di mero completamento e finitura, con i prezzi dell'Offerta di FASE 1 o, se assenti, da concordare.

In caso in cui il Committente accetti l'Offerta FASE 2, nei termini del diritto di opzione, sui Lavori di FASE 2, la comunicazione di accettazione a tutti gli effetti avrà effetto di appalto a cui si applicherà interamente la disciplina del presente accordo prevista per l'esecuzione dell'Opera FASE 1.

Sezione 2

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 4. - Disciplina l'appalto

Le premesse e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante.

Sono parte integrante del contratto per come suddivisi in Opera di FASE 1 e Lavori di FASE 2:

- a) il capitolato generale, d.m. 145/00;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia;

h) Manuale LEED® 2009 Italia Nuove costruzioni e Ristrutturazioni comprese errata ed addenda dello stesso.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti sopra elencati sono inclusi in un CD, firmato dalle parti a titolo di accettazione, ed allegato al presente accordo .

Costituiscono l'ordinamento di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in oggetto il presente contratto ed ogni suo allegato.

Oltre al pieno e incondizionato rispetto delle suddette prescrizioni speciali, l'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato in materia di contratti pubblici di lavori, in quanto applicabili e compatibili con l'appalto in oggetto, in vigore alla data di pubblicazione del bando.

Si applica l'art. 1339 del Codice Civile.

A titolo indicativo e non esaustivo, si rammenta che i principali provvedimenti di legge in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori cui fare riferimento, nei rispettivi testi come modificati e integrati ed attualmente vigenti, sono:

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010;
- il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., D.M. 145/2000, in quanto applicabile e non sostituito dal sopra citato D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore è inoltre tenuta al pieno rispetto di leggi, C.C.N.L., regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

In caso di contrasto di clausole contrattuali con norme giuridiche di livello legislativo e/o regolamentare, prevale la clausola contrattuale, a norma dell'art. 1322, c. 1 del codice civile, in caso contrario si applica l'art. 1419, comma 2 del codice civile.

A norma dell'art. 1374 del codice civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è nelle medesime espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità.

I richiami effettuati in modo espresso nel presente contratto alle norme di legge e/o regolamento o ad altre fonti del diritto, hanno valore recettizio: la norma richiamata ha valore di clausola contrattuale, le parti contrattuali dichiarano di avere piena conoscenza della norme richiamate, e per questo motivo se ne omette l'allegazione al contratto, e manifestano la propria volontà nel volere che le stesse assumano anche valore pattizio.

Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto, non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

Le norme giuridiche che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate nel rispetto degli artt. 12, 13 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al codice civile.

Le clausole contrattuali che regolano i rapporti tra le Parti devono essere interpretate applicando le norme di cui al Capo IV, Titolo II, Libro quarto del codice civile, con esclusione dell'art. 1370.

In caso di discordanza tra elaborati progettuali, deve essere applicata la soluzione più aderente, in primo luogo, alle finalità per le quali l'Opera è realizzata, in secondo luogo alla buona tecnica e, infine, alla celere esecuzione.

Qualora vi fosse una qualsivoglia discordanza dovuta a mero errore materiale, la Parte più diligente ne fa menzione all'altra appena accortasi dell'errore, per la correzione, senza che ciò possa essere causa di indennizzi o rimborsi o risarcimenti.

Art. 5. - Forma del contratto

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, sottoposta a registrazione in caso d'uso.

Art. 6. - Domicilio del Committente e dell'Appaltatore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Committente elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede in

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale da parte dell'Appaltatore al Committente, nelle persone dei diversi soggetti che lo rappresentano ai fini del contratto, deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Gli uffici di direzione dei lavori si trovano presso gli uffici tecnici del Committente in

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Capitolato generale D.M. 145/2000, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso

Art. 7. - Composizione societaria dell'Appaltatore

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'Appaltatore deve inoltre segnalare al Committente eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto precedentemente comunicato, non appena queste intervengano.

Nel caso il soggetto appaltatore sia un Committente, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa alle imprese consorziate che prenderanno parte ai lavori.

Nel caso il soggetto appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa a tutte le imprese componenti.

La suddetta comunicazione è dovuta anche da eventuali imprese consorziate-esecutrici o subcontraenti autorizzate o ausiliarie che prendano parte all'esecuzione dei lavori, fermo restando in tal caso che spetta comunque all'Appaltatore garantire tale adempimento nei confronti del Committente.

Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la suddetta comunicazione, acquisita agli atti del Committente.

Art. 8. - Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuta a comunicare tempestivamente al Committente, durante il corso del contratto, le eventuali variazioni intervenute in ordine alla natura giuridica dell'Appaltatore stesso, alla sua legale rappresentanza, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che fanno parte dell'Appaltatore e che hanno competenza sulla rappresentanza e/o esecuzione del contratto, alla sua sede legale, al suo domicilio agli effetti del contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in caso di cessione di azienda, affitto integrale o parziale di azienda e di atti di trasformazione, fusione o scissione, il nuovo soggetto subentrante nel contratto dovrà dimostrare di possedere i requisiti minimi di qualificazione di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione in danno dello stesso.

Le variazioni che abbiano rilievo sul contratto devono essere notificate al Committente mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, a pena di inefficacia.

Art. 9. - Rappresentanti del Committente ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto del Committente, LEED-AP del Committente

Titolato ad impegnare legalmente il Committente nei confronti dell'Appaltatore è esclusivamente il Presidente del Committente, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Al Responsabile unico del procedimento nominato dal Committente spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, fermi restando i limiti di discrezionalità riservati all'Amministrazione del Committente a norma dello Statuto.

In materia di direzione dei lavori per conto del Committente si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 147, 148, 149, 150 e 151 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori, sotto il profilo tecnico-esecutivo, sono condotti per conto del Committente da un Ufficio di direzione dei lavori istituito dal Committente stesso, formato da

- un Direttore dei lavori
- uno o più Direttore operativo
- uno o più Ispettore di cantiere

Al Direttore dei lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'ordinamento normativo in materia di esecuzione di lavori pubblici. Nello svolgimento del ruolo, il Direttore dei lavori è equiparabile ad un pubblico ufficiale.

In assenza del Direttore dei lavori, i suoi assistenti lo rappresentano e l'Appaltatore è pertanto tenuta ad osservarne le indicazioni e prescrizioni.

Il Direttore dei lavori ha facoltà di comunicare con l'Appaltatore nelle forme ritenute più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi assistenti. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che una comunicazione, per sua natura, debba essere impartito per iscritto, deve farne specifica richiesta scritta al Direttore dei lavori.

Per tutti i riscontri ritenuti opportuni, è facoltà del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti procedere alla identificazione delle persone presenti in cantiere ed allontanare immediatamente dallo stesso qualsiasi persona non autorizzata a presenziarvi.

E' facoltà del Direttore dei lavori e dei suoi assistenti far allontanare immediatamente dal cantiere qualsiasi mezzo di trasporto, mezzo d'opera, attrezzatura, manufatto o materiale che sia di ingombro, che possa danneggiare cose o che non sia comunque pertinente ed utile all'esecuzione dei lavori.

In materia di sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Responsabile dei lavori sono attribuite al Responsabile unico del procedimento, mentre le funzioni di Coordinatore dell'esecuzione sono attribuite all'Ing. Marco Petrolini a ciò abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

In materia di sicurezza nei cantieri, fermi restando gli obblighi stabiliti in linea generale dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo all'art. 15, al Presidente del Committente, al Responsabile dei lavori e al Coordinatore dell'esecuzione spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite specificamente dagli artt. 90, 92 e 93 del D.Lgs. 81/2008.

Per l'esecuzione del presente contratto il Committente sarà rappresentato anche da un LEED-Accredited Professional BD+C ("LEED-AP Committente") che supporterà il RUP per tutte le questioni inerenti la certificazione LEED®.

Il LEED-AP Committente rivestirà il ruolo di Project Administrator su LEED®online.

Tutto ciò premesso, si dà atto che il Committente ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici:

- Responsabile unico del procedimento e Responsabile dei lavori ai fini di sicurezza: **Arch. Massimo Mauri**
- Direttore dei lavori: **Arch. Stefania Piretti**
- Direttore operativo.....:
- Ispettore di cantiere:
- Addetto alla contabilità: **Geom. Franco Lanzarini**
- Coordinatore dell'esecuzione ai fini di sicurezza: **Ing. Marco Petrolini**
- LEED-AP Committente

Art. 10. - Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per conto dell'Appaltatore, LEED-AP dell'Appaltatore

Il contratto, come anche ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari, è sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore da persona munita dei necessari poteri per rappresentarla e per impegnarla legalmente nei confronti del Committente.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale D.M. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve designare il Direttore di cantiere, responsabile della conduzione tecnico-esecutiva di tutti i lavori d'appalto, che può coincidere o meno con il suddetto Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto o con il/i Direttore/i tecnico/i dell'Appaltatore.

In ogni caso, l'Appaltatore deve assicurare che il Direttore di cantiere abbia requisiti, capacità tecnica ed esperienza idonei alla migliore esecuzione dei lavori.

Qualora il Direttore di cantiere non coincida con il Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto, l'Appaltatore deve conferire l'incarico di Direttore di cantiere ad un suo Direttore tecnico di cui

all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, o ad un suo tecnico dipendente, o ad altro tecnico esterno all'Appaltatore.

L'incarico deve essere conferito in forma scritta, con documento sottoscritto anche dal Direttore di cantiere per accettazione, che diviene parte integrante del contratto. Tale documento deve prevedere espressamente quali compiti l'Appaltatore affida al Direttore di cantiere, tra quelli appresso indicati, fermo restando che i compiti elencati dalla lettera a) alla lettera i) sono obbligatori e non delegabili ad altri, mentre i compiti elencati alle lettere j) e k) sono facoltativi ed alternativamente esercitabili dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha sottoscritto il contratto.

Il Direttore di cantiere, conservando piena e diretta responsabilità dei suoi compiti:

- a) in generale, sovrintende ai lavori per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico-esecutivo e della sicurezza e, in particolare:
- b) organizza e coordina le attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori nei modi e tempi stabiliti dal contratto, provvedendo o facendo provvedere alle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera e impartendo alle maestranze le necessarie istruzioni;
- c) ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori, provvede o fa provvedere con congruo anticipo rispetto al programmato inizio delle attività da subaffidare, alle istruttorie previste dal presente contratto finalizzate a subaffidare a terzi parte delle attività appaltate;
- d) presenza assiduamente in cantiere e presso gli uffici della direzione dei lavori presso il Committente, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
- e) provvede in contraddittorio con il Direttore dei lavori alle misurazioni, ai controlli, ai rilievi e alle campionature che questo dispone, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli altri atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza dell'Appaltatore che esulano dalle prerogative del Direttore di cantiere;
- f) osserva e fa osservare il PSC ed il POS allegati al contratto, sovrintendendo e coordinando, per quanto compete all'Appaltatore e d'intesa con il Coordinatore dell'esecuzione, le attività di prevenzione e l'adozione delle misure cautelative di volta in volta idonee ai casi specifici, sia in relazione ai lavori eseguiti dall'Appaltatore, sia in relazione ai lavori eseguiti dai subcontraenti;
- g) a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008, verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere;
- h) informa i subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti del PSC elaborato dal Committente, se del caso fornendogliene copia;
- i) a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, riceve, verifica anche in relazione al POS dell'Appaltatore appaltatrice, e valida i POS prodotti dai subcontraenti, prima di produrli al Coordinatore dell'esecuzione;
- j) eventualmente, qualora non coincida con il Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto, e se così disposto espressamente dall'Appaltatore nel mandato, può sottoscrivere in nome e per conto della stessa gli altri atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza dell'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di

contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, il conto finale e i verbali e certificati di collaudo tecnico, amministrativo e contabile; diversamente, se non così disposto dall'Appaltatore, questi atti vanno sottoscritti dal Legale Rappresentante che ha stipulato il contratto;

k) eventualmente, qualora non coincida con Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto, e se così disposto espressamente dall'Appaltatore nel mandato, può sottoscrivere in nome e per conto della stessa anche le riserve; diversamente, se non così disposto dall'Appaltatore, le riserve vanno sottoscritte dal Legale Rappresentante che ha stipulato il contratto.

L'eventuale sostituzione del Direttore di cantiere per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Committente e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il Direttore dei lavori ha facoltà di esigere la sostituzione del Direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia il Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha stipulato il contratto.

Sia tenuto conto dell'obbligo di presenza continuata e costante, sia tenuto conto della diversa specializzazione dei lavori in appalto, il Direttore di cantiere, per quanto esuli dalle sue capacità ed esperienze professionali specifiche, potrà avvalersi della collaborazione di Capi cantiere, ognuno dei quali competente nelle diverse specializzazioni dei lavori in appalto.

Ciascun Capo cantiere, sotto il coordinamento e la sovrintendenza del Direttore di cantiere, avrà il compito di condurre sotto il profilo operativo quotidiano i lavori di sua competenza, potendo anche sostituire nella presenza il Direttore di cantiere in relazione alle singole e specifiche lavorazioni di propria competenza, che comunque non è esonerato da tali responsabilità, nelle misurazioni, rilievi e constatazioni effettuati in contraddittorio con i tecnici del Committente.

Il Direttore di Cantiere e/o il/i Capo/i Cantiere hanno l'obbligazione di essere presenti in cantiere durante tutte le fasi lavorative: ove la lavorazione sia eseguita da maestranze direttamente riconducibili all'Appaltatore, la presenza potrà non essere continua, ma comunque assicurata nelle fasi di maggior importanza operativa e tecnica, ove la lavorazione sia eseguita mediante terzi a titolo di fornitura con posa in opera o nolo a caldo o altri sub affidamenti diversi dal subappalto od a titolo di avvalimento, la presenza dovrà essere costante e continuata, infine in caso di subappalto, la presenza dei referenti dell'Appaltatore potrà essere sostituita solo dalla presenza di uno specifico referente del subappaltatore.

La presenza in cantiere del Direttore di cantiere sarà reputato indice di organizzazione dell'Appaltatore, parametro che distingue il subappalto da forme di sub affidamento differenti.

L'assenza in cantiere del Direttore di cantiere o, limitatamente alle lavorazioni specifiche, del/i Capo/i cantiere sarà reputato inadempimento dell'appaltatore all'obbligazione di organizzazione dei lavori e, ove ripetuto potrà integrare grave inadempimento con seguente risoluzione contrattuale oltre che poter essere rilevante a fini personali per lo stesso Direttore di cantiere o Capo cantiere, ove indicato, ai fini dei reati di cui la l. n. 646/1982.

L'Appaltatore è tenuto a dotarsi per tutta la validità del presente accordo e fino alla fine del percorso di Certificazione LEED®, di una figura professionale in possesso della qualifica documentata di LEED-AP

BD+C (“LEED-AP Appaltatore”), facendosi carico dei relativi oneri, per come individuata a livello di qualità, professionalità ed esperienza nell’Offerta Tecnica presentata in gara, la quale diviene livello minimo di qualità del LEED-AP da utilizzare.

Il LEED-AP Appaltatore rivestirà il ruolo di Project Manager su LEED®online.

Il LEED-AP dell’Appaltatore si impegna a:

- supportare l’Appaltatore stesso nel raggiungimento della certificazione LEED® nella fase esecutiva;
- porsi come referente qualificato nei confronti del LEED-AP Committente;
- confrontarsi e collaborare con la Commissioning Authority per la certificazione LEED®;
- redigere i Piani, le Relazioni, i Templates, le Narratives etc.;
- recepire quanto contenuto nelle relazioni di chiarimenti e preparare le risposte da sottoporre alla validazione del LEED-AP Committente;
- partecipare ad ogni riunione, incontro o attività necessaria per l’ottenimento della certificazione LEED® (a titolo esemplificativo: Kick-off meeting, riunioni indette dalla Commissioning Authority, riunioni in corso di esecuzione con il LEED-AP Committente; riunioni di fine attività prima della sottomissione alla Constructing Review).
- quant’altro utile, opportuno o necessario per l’ottenimento della certificazione LEED®.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l’Appaltatore ha designato nei suddetti ruoli i seguenti tecnici:

- Direttore Tecnico:
- Direttore di cantiere:
- Capo cantiere opere
- LEED-AP Appaltatore

Sezione 3

TUTELA DEI LAVORATORI - SICUREZZA IN CANTIERE - SUBCONTRATTI - AVVALIMENTO

Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC

In materia trattamento economico, tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori si applicano, in quanto compatibili, l’art. 118, commi 4, 6 e 6-bis del d.lgs. 163/2006, gli artt. 4, 5, 6, 123, comma 3, 148, comma 4, e 196 del D.P.R. 207/2010, l’art. 35, comma 28, e l’art. 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, ai quali si rimanda.

Nell’esecuzione dei lavori di contratto l’Appaltatore, anche artigiana, è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’eventuale accordo integrativo territoriale vigenti, nel luogo ove si eseguono i lavori, per la categoria imprenditoriale a cui appartiene l’Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e l’accordo di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto del contratto e dell’accordo predetti si obbliga anche l’Appaltatore

eventualmente non aderente ad una associazione di categoria stipulante o che receda da essa.

Il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto:

- dall'Appaltatore;
- nel caso in cui il l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, da tutte le imprese componenti;
- nel caso in cui il l'Appaltatore sia un Committente di cooperative o di imprese artigiane o un Committente stabile, dal Committente e dall'Appaltatore consorziata esecutrice;
- in caso di subcontratti autorizzati, anche dai subcontraenti autorizzati;
- in caso di avvalimento, anche dall'Appaltatore ausiliaria.

L'Appaltatore risponde in solido con i subappaltatori, , per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore e gli eventuali subcontraenti autorizzati, così come l'Appaltatore consorziata esecutrice qualora l'Appaltatore sia un Committente come sopra definito, devono trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori di rispettiva competenza, copia delle denunce di inizio lavoro effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché i rispettivi POS piani operativi di sicurezza. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Bologna è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Durante l'esecuzione del contratto, il Committente verifica il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore, dei subcontraenti autorizzati, dell'Appaltatore ausiliaria, e, in caso di consorzi, dell'Appaltatore consorziata esecutrice, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC, documento unico di regolarità contributiva, preliminarmente ad ogni pagamento effettuato a favore dell'Appaltatore e/o direttamente del subcontraente autorizzato.

La regolarità contributiva dei subcontraenti autorizzati va accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

In caso di irregolarità contributiva, il Committente sospende il pagamento e dà corso ad una istruttoria, in contraddittorio con l'Appaltatore e con gli Istituti creditori, tesa a chiarire e sanare le posizioni debitorie. Ad esito della suddetta istruttoria, qualora le posizioni debitorie siano state sanate, il pagamento viene corrisposto per intero. Diversamente, definita l'entità del debito, il pagamento viene corrisposto al netto di quest'ultimo.

Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantino crediti nei confronti delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, come sopra indicate, possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Committente.

A norma dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto all'Appaltatore una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione dei DURC che attestino la regolarità contributiva dell'Appaltatore, degli eventuali subcontraenti autorizzati, dell'eventuale Appaltatore ausiliaria e, in caso di consorzi, dell'Appaltatore consorziata esecutrice. A garanzia dell'adempimento dei suddetti obblighi in materia di trattamento dei lavoratori, il Committente può altresì rivalersi sulla garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione definitiva sul contratto.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal Direttore dei lavori e/o dai suoi assistenti e/o dalle competenti

Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati di un tesserino di riconoscimento con fotografia sempre visibile e riportare la fotografia, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro.

Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'Appaltatore.

Il Direttore dei lavori o il Coordinatore dell'esecuzione, previa gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al Responsabile del procedimento per i provvedimenti del caso.

Art. 12. - Sicurezza in cantiere

In materia di sicurezza nei cantieri si applicano, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo agli artt. 118, commi 4 e 7, e 131 del d.lgs. 163/2006, all'art. 39 del D.P.R. 207/2010 e al Testo Unico in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008, ai quali si rimanda.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza in quel peculiare luogo di lavoro che è un cantiere preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili). Pertanto, essendo prevista la compresenza di più imprese in cantiere, il Committente ha elaborato il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l'Appaltatore è tenuta ad attenersi.

Il PSC contiene, tra l'altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici del presente appalto rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell'Appaltatore, il cui ammontare è specificato nell'importo dell'appalto.

Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Committente nell'ambito del PSC.

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore e il Coordinatore dell'esecuzione devono svolgere in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC.

Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate, sia nell'imminenza dell'entrata in cantiere di subcontraenti destinati ad eseguire parte dei lavori appaltati.

In ogni caso, prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve produrre il POS (piano operativo di sicurezza) di sua competenza, di cui agli artt. 118, comma 7, e 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

La produzione del POS, se dovuto ai sensi di legge, spetta anche a qualunque altra Appaltatore esecutrice, subcontraente od ausiliaria che prenda parte all'esecuzione dei lavori.

Compete al Direttore di cantiere, per conto dell'Appaltatore, verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008; informare i subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti del PSC elaborato dal Committente, se del caso fornendogliene copia; ricevere, verificare anche in relazione al POS dell'Appaltatore, e validare i POS prodotti dai subcontraenti, prima di produrli al Coordinatore dell'esecuzione, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

Il PSC e il POS, come perfezionati ed accettati dalle parti prima della sottoscrizione del contratto, formano parte integrante dello stesso. Il PSC sarà suscettibile di aggiornamento e modifiche in caso di varianti in corso d'opera come di seguito indicate. Il POS dell'Appaltatore resta tuttavia suscettibile di adeguamenti in corso d'opera, sia in conseguenza delle eventuali modificazioni del PSC sia, comunque, in ragione dell'adozione di misure di tutela originariamente non previste, ritenute necessarie od opportune dal Coordinatore dell'esecuzione, eventualmente anche su segnalazione del Direttore di cantiere per conto dell'Appaltatore, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori; pertanto l'Appaltatore si impegna sin da ora a modificare e/o integrare parzialmente il POS anche se già previamente approvato dal Coordinatore.

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti dal Coordinatore dell'esecuzione e dal Direttore di cantiere, oltre che, se del caso, dal subcontraente.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il Coordinatore dell'esecuzione ordina l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che possono essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore e il Coordinatore dell'esecuzione hanno effettuato in cantiere la sopra accennata riunione di cooperazione e coordinamento e che l'Appaltatore ha regolarmente prodotto il POS, che resta acquisito agli atti del Committente.

Art. 13. - Subappalti, cottimi ed altri subcontratti

Generalità

Le obbligazioni dell'Appaltatore, in caso di subcontrattazione, divengono pro parte obbligazioni dei contraenti dello stesso; ogni sub contratto sarà considerato un contratto derivato rispetto al contratto di appalto; ogni subcontratto dovrà riportare in modo chiaro il rispetto della obbligazione di risultato che l'Appaltatore ha nei confronti del Committente ai fini dell'ottenimento della certificazione LEED®, livello Oro.

Il ricorso a subappalti, cottimi ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è ammesso nei limiti e ai sensi degli artt. 37, comma 11, e 118 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010, dell'art. 3 della Legge 136/2010, dell'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, convertito in Legge

248/2006, dell'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, nonché secondo le indicazioni espresse in materia dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con particolare riferimento alla Determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003, e nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono.

Con riferimento all'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano svolti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa in cantiere dell'Appaltatore, in special modo mediante personale riconducibile all'Appaltatore in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità, a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo.

Analogamente, rientrano nell'ambito dell'esecuzione in proprio da parte dell'Appaltatore eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che questo stipuli con professionisti e prestatori di servizi. In questo contesto non sussistono limiti che disciplinano l'attività subcontrattuale dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo a suo carico di fornire al Committente le informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del Codice D.Lgs. 163/2006, nonché di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, il che implica l'obbligo di produrre al Committente, a richiesta dello stesso, copia dei subcontratti stipulati, anche per estratto o dichiarazione sostitutiva, onde consentire al Committente di effettuare le verifiche di sua competenza, come disposto dal sopra citato art. 3 Legge 136/2010.

I subappalti, i cottimi e i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, sono ammissibili:

- entro il limite del 30% dell'importo della categoria di lavori prevalente che forma oggetto dell'appalto;
- entro il medesimo limite del 30% dell'importo di ogni categoria di lavori scorporabili che, essendo riconducibili a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, sono di incidenza superiore al 15% dell'importo totale d'appalto, divenendo così opere "super-specializzate" cui si applica l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
- per il 100% dell'importo di ogni categoria di lavori scorporabili che non sono riconducibili a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, oppure che lo sono, ma incidono sull'importo totale d'appalto in misura inferiore al 15%.

A seconda della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno suscettibili a previa autorizzazione e concorrono o meno a formare la suddetta quota di lavori subappaltabili del 30%.

In particolare, incidono sul limite del 30% e sono suscettibili a previa autorizzazione:

- i subappalti e i cottimi di lavori di qualsiasi importo, anche inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, indipendentemente dall'incidenza di quest'ultima sull'importo del subcontratto;
- i subcontratti similari da considerare subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, ossia i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non incidono sul limite del 30% e non sono suscettibili ad autorizzazione:

- i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che

comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;

- i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia inferiore al 50% dell'importo del subcontratto;
- i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, che comportano prestazioni di mano d'opera in cantiere, se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l'incidenza del costo del personale e della mano d'opera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

I subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch'essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all'osservanza del contratto d'appalto stipulato tra Committente e Appaltatore appaltatrice, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. E' compito dell'Appaltatore informare compiutamente i subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

In ogni caso, l'Appaltatore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Committente, salvo il suo diritto alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto, rispondendo pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi.

L'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dal Committente per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti, in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e assistenziale.

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si caratterizzano ciascuno come segue.

Subcontratti suscettibili a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere al Committente, almeno 30 giorni prima il programmato inizio dei lavori da parte del subcontraente:

- a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo della mano d'opera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione della mano d'opera deve essere congiuntamente condivisa dall'Appaltatore e dal subcontraente, il Committente in questa fase prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto dell'istanza l'Appaltatore deve dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato subcontraente, forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile. L'Appaltatore deve altresì dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del candidato subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
- b) In caso di subappalti o cottimi di lavori, se i lavori sono di importo superiore ad € 150.000 al netto di IVA: originale o copia conforme all'originale di attestazione SOA del candidato subcontraente, in corso di validità, riportante iscrizione nella categoria e classifica idonei ai lavori da sub affidare.
- c) In ogni caso, dichiarazione sostitutiva o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l'insussistenza di stati

di fallimento e simili, nonché il nulla-osta antimafia.

- d) Dichiarazioni del candidato subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal Committente, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di qualificazione.
- e) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato subcontraente, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Committente, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010; il subcontratto deve riportare i prezzi applicati al subcontraente; in caso di contratto di subappalto (esclusi quindi i subcontratti di cottimo e i subcontratti similari), detti prezzi non possono essere inferiori all'80% di quelli applicati all'Appaltatore per le medesime lavorazioni; il subcontratto deve altresì prevedere che al subcontraente spetterà parte degli oneri per la sicurezza, in ragione delle attività svolte.
- f) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC elaborato dal Committente. A questo riguardo, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è obbligo dell'Appaltatore verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio POS e al PSC.
- g) Modulo GAP subappaltatori, se l'importo del subcontratto è superiore ad € 51.645, compilato e sottoscritto dal candidato subcontraente.

Il Committente, verificata l'ammissibilità del subcontratto, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare e completa. Detti termini possono quindi venire interrotti dalla comunicazione con cui il Committente, avendo ravvisato carenze nella documentazione prodotta, ne richieda l'integrazione, nel qual caso i termini decorrono da quando giungono al Committente i documenti complementari richiesti. In caso di lavori di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000 il termine è ridotto a 15 giorni. Decorso il termine senza che il Committente si sia manifestato, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché, con riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS18, dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Committente liquida direttamente ai subcontraenti autorizzati le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite. Le modalità di pagamento diretto ai subappaltatori sono più avanti definite, nella sezione riguardante i pagamenti.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subcontratto, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all'Appaltatore in relazione all'esecuzione di tutti i lavori di contratto, nonché a ciascun subappaltatore autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti. Si specifica che i soggetti diversi dai subappaltatori, ancorché soggetti autorizzati, non riceveranno il CEL.

L'esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione può comportare la risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della cauzione, la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere al Committente, almeno 15 giorni prima il programmato inizio delle attività da parte del subcontraente:

- a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l'incidenza del costo della mano d'opera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. La previsione della mano d'opera deve essere congiuntamente condivisa dall'Appaltatore e dal subcontraente, il Committente in questa fase prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto della comunicazione l'Appaltatore deve dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.
- b) Dichiarazione sostitutiva o copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l'insussistenza di stati di fallimento e simili, nonché il nulla-osta antimafia.
- c) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC elaborato dal Committente. A questo riguardo, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è obbligo dell'Appaltatore verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio POS e al PSC.
- d) Modulo GAP subappaltatori, se l'importo del subcontratto è superiore ad € 51.645, compilato e sottoscritto dal candidato subcontraente.
- e) A richiesta del Committente, l'Appaltatore dovrà altresì produrre in copia, per estratto od anche in forma di dichiarazione sostitutiva, il subcontratto stipulato con il subcontraente, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Il Committente verificherà anche in tal caso l'ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare autorizzazione specifica. Qualora il subcontratto risulti inammissibile, sarà cura del Committente comunicarlo tempestivamente all'Appaltatore.

Le prestazioni subaffidate non possono comunque avere inizio in cantiere prima del ricevimento da parte del Committente della suddetta comunicazione, completa degli allegati descritti, né prima del benestare del Responsabile dei lavori e del Coordinatore dell'esecuzione, i quali, per quanto di rispettiva competenza ed in relazione alla presenza in cantiere di una nuova Appaltatore, effettueranno le opportune valutazioni in materia di sicurezza.

Il Committente liquida all'Appaltatore anche i corrispettivi spettanti ai subcontraenti non autorizzati. In tali casi non è dovuta da parte dell'Appaltatore la produzione al Committente delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

In relazione a tali subcontratti, il certificato di esecuzione lavori è rilasciato esclusivamente all'Appaltatore.

Manifestazione preliminare dell'intenzione dell'Appaltatore di avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta, come dovuto ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 163/2006, l'intenzione di avvalersi in corso d'opera di

subappalti, cottimi e subcontratti similari considerati subappalti, suscettibili di previa autorizzazione, entro i sopra richiamati limiti consentiti dalla legge, per l'esecuzione delle seguenti attività:

.....

Le previsioni fatte dall'Appaltatore e dal subcontraente (autorizzato o meno) in sede di istanza di autorizzazione o di comunicazione, potrebbero rivelarsi corrispondenti all'andamento delle attività di cantiere sia in termini importo della subcontratto (2% o 100.000 euro) sia in termini di effettiva presenza di mano d'opera (50%); in questo caso ove quanto previsto sia inferiore a quanto reale, è onere dell'Appaltatore comunicare al Committente il superamento dell'importo o della percentuale previamente indicata e, ove ne ricorresse il caso, chiedere al Committente l'autorizzazione: in caso di omissione di comunicazione e/o richiesta di autorizzazione ne è responsabile l'Appaltatore anche ai fini della l. n. 646/82.

Il Direttore dei lavori farà attento esame di chi compirà effettivamente in cantiere l'attività di organizzazione operativa verificando la presenza del Direttore di Cantiere o dei Capi Cantiere, anche al fine della verifica effettiva dei rapporti, da una parte, di fornitura con posa e noli a caldo o avvalimento e, dall'altra di quelli di subappalti di fatto.

Ove vi sia simulazione contrattuale, e in particolare simulazione relativa, troverà applicazione il Codice civile e in particolare gli art. 1414 e ss nonché l'art. 1344 Codice civile ove la simulazione contrattuale sia rivolta in frode ai limiti di cui alla normativa pubblicistica in materia, qui indicata e specificata nel presente articolo.

Art. 14. - Avvalimento

In caso di avvalimento cui abbia eventualmente fatto ricorso l'Appaltatore fin dalla presentazione dell'offerta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 afferenti l'esecuzione del contratto.

In quanto pertinente con la fattispecie del rapporto di avvalimento instaurato tra Appaltatore appaltatrice ed Appaltatore ausiliaria, si applicano, in particolare, le seguenti prescrizioni.

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs 163/2006, Appaltatore appaltatrice ed Appaltatore ausiliaria sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni di contratto di avvalimento. Detta responsabilità solidale opera anche in relazione agli adempimenti che spettano all'Appaltatore ausiliaria in materia di sicurezza del lavoro e di trattamento retributivo, contributivo ed assicurativo del proprio personale dipendente.

Fatta salva la suddetta responsabilità solidale, resta inteso che nei confronti del Committente risponde direttamente soltanto l'Appaltatore appaltatrice, anche per eventuali inadempimenti dell'Appaltatore ausiliaria.

Si specifica che l'Appaltatore non ci si potrà avvalere di altra Appaltatore ausiliaria, intendendo con ciò delegare alla stessa i compiti organizzativi, ma si potrà avvalere solo di mezzi e risorse messi a disposizione dall'Appaltatore ausiliaria: a tal fine il Direttore dei lavori verificherà l'applicazione del contratto tra ausiliaria e avvalente, di cui l'art. 49, c. 1 lett. g del D.lgs. 163/2006 e 88 del D.P.R. 207/10.

Il certificato di esecuzione lavori sarà rilasciato solo alla Appaltatore e non all'ausiliaria.

Il Direttore dei lavori farà attento esame di chi compirà effettivamente in cantiere l'attività di organizzazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione, verificando la presenza del Direttore di Cantiere o dei Capi Cantiere, anche al fine della verifica effettiva dei rapporti di avvalimento e di quelli di subappalti di fatto.

In caso in cui l'avvalimento abbia ad oggetto maestranze e forza lavoro dovrà essere posto in essere nel pieno rispetto della normativa del lavoro e della sicurezza.

Sezione 4

VARIANTI - ADDIZIONI - DIMINUZIONI - NUOVI PREZZI

Art. 15. - Lavori in variante

In materia di eventuali lavori in variante rispetto alle previsioni di progetto si applicano, in quanto compatibili, l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In generale, per variazione o variante si intende qualsiasi modificazione apportata in corso d'opera ai lavori, alle forniture e alle prestazioni che formano oggetto dell'appalto, come risultano esattamente definite dal contratto, dai disegni di progetto e dal capitolato speciale.

Tali varianti possono riguardare indifferentemente uno o più degli aspetti che identificano i lavori di progetto, quali le misure, le forme, le caratteristiche, le ubicazioni, ogni singola lavorazione e/o fornitura prevista. Costituisce variante anche la realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita non prevista in progetto, come pure, viceversa, la mancata realizzazione di una parte di opera o di un'opera finita prevista in progetto.

Le varianti non possono in ogni caso mutare essenzialmente la natura dei lavori ed opere in appalto e devono sempre essere pertinenti e coerenti con le finalità che caratterizzano il progetto.

Le varianti possono o meno comportare modificazioni dei prezzi unitari o a corpo di contratto o dell'importo totale di contratto.

Le varianti sono ammesse esclusivamente alle condizioni e nei limiti fissati dal sopra citato art. 132 del D.Lgs. 163/2006, con particolare riguardo alle varianti subordinate al sussistere delle circostanze di cui al comma 1.

Per le varianti di cui al citato comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 162, commi 4, 12 e 13, del D.P.R. 207/2010, e ferma restando la necessità di disporre dei necessari finanziamenti, non sussistono limiti di importo.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, non sono da considerare varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che i costi per eseguirli sia contenuta nel 10% dell'importo di contratto se si tratta di lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione, oppure del 5% se si tratta di altri lavori, e purché sia possibile realizzare nell'ambito del contratto un'equivalente economia di spesa, in modo da restare entro l'importo originario di contratto. I lavori, le forniture e le prestazioni oggetto di dettaglio che non sono esattamente determinate in progetto, devono essere eseguite dall'Appaltatore in modo conforme a quanto ordinato ed a regola d'arte, assumendosene piena autonomia organizzativa e rischio imprenditoriale.

Tutti i sopra indicati interventi, sia di mera specificazione e integrazione progettuale, sia di parziale modificazione del progetto, vengo nel presente contratto convenzionalmente definiti “dettagliamenti”.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni esecutive e operative in genere che sono previste in progetto in modo determinabile ma non esattamente determinato a priori o sono necessarie per la realizzazione dell’opera a regola d’arte nei limiti di conformità progettuale, l’Appaltatore ha l’obbligazione di richiedere al Direttore dei lavori di fornire tutte le disposizioni tecniche ed operative del caso; a tali disposizioni l’Appaltatore dovrà attenersi, fatta salva l’autonomia organizzativa nell’adempimento delle stesse ed il rischio imprenditoriale.

Ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, sono inoltre sempre ammesse le varianti, e quindi l’Appaltatore ne presta il consenso si da ora ai prezzi contrattuali, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. L’importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell’importo totale del contratto e deve trovare copertura nell’ambito del finanziamento stanziato per l’esecuzione dell’opera, al netto del 50% del ribasso conseguito. In tal caso, l’Appaltatore è obbligata ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni di contratto, fatta salva, qualora necessario, l’eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti, fatti salvi i sopra accennati interventi di cui può disporre autonomamente il Direttore dei lavori, spetta al Responsabile unico del procedimento.

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta dall’Appaltatore se non espressamente ordinata dal Direttore dei lavori nelle forme previste dal D.P.R. 207/2010 e dal contratto. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all’Appaltatore al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, a cura e spese dell’Appaltatore, su indicazioni del Direttore dei lavori.

Art. 16. - Ordini di variante

Ogni modificazione è disposta con ordine scritto.

I dettagliamenti di cui all’art. 132, c. 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006, sia essi meramente specificativi o anche modificativi nei limiti sopra descritti, sono disposti dal Direttore dei lavori mediante ordini di variazioni, contenuti in appositi ordini di servizio, i quali, a norma dell’art. 161, c. 5 del D.P.R. 207/2010 non devono contenere alcuna approvazione né del Committente né del RUP, al quale sono comune comunicati per resa visione e apposizione del visto.

Le varianti di cui di cui all’art. 132, c. 3 secondo periodo, sono disposte con ordine di variazione a cura del Direttore di lavori, contenuti in appositi ordini di servizio, i quali, a norma dell’art. 161, c. 5 del D.P.R. 207/2010 devono contenere l’approvazione del RUP.

Le varianti di cui all’art. 132, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 sono disposti con ordine di variazione del Direttore dei lavori che deve riportare l’approvazione della Committente; queste variazioni sono apportate previa perizia, la quale, su proposta del Responsabile unico del procedimento, deve essere approvata dall’Amministrazione del Committente.

L’Appaltatore deve eseguire le varianti disposte in corso d’opera dal Direttore dei lavori a condizione che

siano ordinate nei modi appresso indicati.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore introduca varianti di propria iniziativa, sia nel caso in cui, pur avendone ricevuto l'ordine scritto del Direttore dei lavori, l'Appaltatore stessa non si sia accertata della loro preventiva approvazione, le varianti sono da considerarsi arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni non dà titolo al pagamento dei lavori eseguiti in variante e comporta la rimessa in pristino delle opere nella loro condizione originaria, a cura e spese dell'Appaltatore e secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

Art. 17. - Quinto d'obbligo - Equo compenso

In materia del c.d. "quinto d'obbligo" e di equo compenso, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 161, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e 162 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I gruppi di categorie omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. 207/2010, in cui sono distinti i lavori d'appalto, sono indicati nel capitolato speciale.

Durante il corso dei lavori, il Committente può ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori aggiuntivi, in variante rispetto alle previsioni di progetto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto, purché riconducibili alle fattispecie di variante di cui all'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, l'Appaltatore è obbligata ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione. Alla perizia sarà pertanto annesso atto di sottomissione, ossia atto unilaterale del Committente.

Nell'ipotesi in cui i sopra indicati lavori aggiuntivi superino il limite di un quinto dell'importo di contratto.

In caso di lavori aggiuntivi, l'Appaltatore ha diritto ad un equo compenso esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 161, commi 15, 16 e 17, del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, il Committente può ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 18. - Varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 162, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha facoltà di proporre varianti migliorative che comportino diminuzioni di lavori e conseguenti economie. In tal caso, se accettate dal Committente, le economie conseguite verranno ripartite al 50% tra Committente e Appaltatore.

Art. 19. - Nuovi prezzi

Qualora, a giudizio del Direttore dei lavori, sia necessario eseguire un lavoro o un'opera non prevista in progetto, ovvero, benché prevista, risulti necessario eseguirla con materiali diversi per natura o dosaggi, o con dimensioni o caratteristiche o modalità esecutive comunque diverse da quelle di progetto, nel caso in cui tali variazioni non possano essere equamente compensate con i prezzi già stabiliti in contratto, si dà corso ad una rivalutazione analitica tecnico-economica dei lavori considerati e si provvede alla determinazione e all'adozione di nuovi prezzi nei modi previsti dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Eventuali variazioni riguardanti una lavorazione a corpo comportano la rivalutazione del corrispondente

prezzo a corpo.

I nuovi prezzi possono essere sostitutivi e/o aggiuntivi rispetto ai prezzi di contratto.

La determinazione dei nuovi prezzi risulta da appositi verbali di concordamento messi a far parte della contabilità.

Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle previsioni di contratto, possono essere applicati, su proposta del Responsabile del procedimento, solo in seguito alla loro approvazione da parte dell'Amministrazione del Committente.

Art. 20. - Adeguamento delle misure di sicurezza alle varianti

Le varianti in corso d'opera, a seconda della loro natura ed incidenza sull'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dei lavori, possono comportare conseguenti adeguamenti del PSC e scostamenti, in aumento o difetto, degli oneri per la sicurezza, derivanti dall'adozione di misure di tutela originariamente non previste.

In tale eventualità, spetta al Coordinatore dell'esecuzione, con il benestare del Responsabile dei lavori, stabilire sia i nuovi prezzi specifici delle introdotte misure di tutela, sia il nuovo ammontare complessivo degli oneri per la sicurezza.

Il tutto verbalizzando le decisioni assunte e le motivazioni che le hanno dettate, nonché informandone compiutamente l'Appaltatore in sede di coordinamento con il Direttore di cantiere.

L'Appaltatore è obbligata a dare immediata esecuzione alle subentrate misure di tutela.

Sezione 5

CONDUZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 21. - Ordini di servizio

In materia di ordini di servizio, si applica, in quanto compatibile, l'art. 152 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

I formali ordini di servizio del Direttore dei lavori saranno redatti in duplice esemplare originale, di cui uno dovrà immediatamente essere restituito, debitamente sottoscritto dall'Appaltatore per ricevuta.

La notifica degli ordini di servizio del Direttore dei lavori potrà avvenire mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata indirizzata al domicilio legale dell'Appaltatore, come anche in cantiere mediante consegna a mano al Direttore di cantiere.

Qualora risulti che i lavori non proseguano in modo conforme agli ordini del Direttore dei Lavori o secondo le migliori comuni regole dell'arte, il Direttore dei lavori può ordinare all'Appaltatore di provvedere a sua cura e spese ad eliminare ogni irregolarità, salvo il riconoscimento al Committente degli eventuali danni subiti.

Art. 22. - Condotta dell'Appaltatore in cantiere

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, si applica, in quanto compatibile, l'art. 6 del Capitolato

generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali subcontraenti.

Ad integrazione dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, resta inteso che costituisce legittima causa di allontanamento dal cantiere anche la palese inidoneità tecnico-professionale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve favorire l'instaurarsi di rapporti di buon vicinato e, se del caso, di reciproca collaborazione con le diverse imprese o ditte artigiane che a qualunque titolo prendano parte all'esecuzione dei lavori, su incarico dal Committente ai fini dell'esecuzione di opere complementari, accessorie o specialistiche che esulano dall'oggetto del presente appalto.

Se necessario o funzionale al più celere e regolare svolgimento degli interventi, l'Appaltatore deve altresì consentire ad imprese o ditte incaricate dal Committente, anche a fronte di equo compenso pagato dalle stesse imprese, di utilizzare le proprie attrezzature, installazioni, mezzi d'opera, aree, ecc.

Art. 23. - Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori, per quanto compatibile, è tenuta ai sensi degli artt. da 178 a 214 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In particolare, ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente o immediatamente a seguito del loro verificarsi, affinché l'Ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado controllare lo sviluppo dei lavori, di impartire tempestivamente le debite disposizioni e di rilasciare prontamente gli stati di avanzamento.

Ad integrazione della documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010, ai fini della contabilizzazione e liquidazione degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC ed effettivamente adottate dall'Appaltatore, il Coordinatore dell'esecuzione tiene un apposito libretto, analogo ai libretti delle misure tenuti dal Direttore dei lavori per i lavori a corpo e a misura.

La contabilità va sottoscritta per conto dell'Appaltatore:

- i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, il libretto delle misure di sicurezza, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e agli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti: dal Direttore di cantiere e dal Capo cantiere competente dei lavori specifici di cui si tratta;
- gli altri atti di contabilità che presuppongono poteri di legale rappresentanza dell'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, il certificato di ultimazione, il conto finale e i verbali e certificati di collaudo tecnico, amministrativo e contabile: dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha sottoscritto il contratto, oppure, se persona diversa e qualora ne abbia ricevuto espresso mandato, dal Direttore di cantiere;
- le riserve: dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore che ha sottoscritto il contratto, oppure, se persona

diversa e qualora ne abbia ricevuto espresso mandato, dal Direttore di cantiere.

Qualora la persona che agisce per conto dell'Appaltatore si rifiuti di firmare i documenti contabili di sua competenza, il Direttore dei lavori ne fa specifico richiamo sui documenti stessi, ed i rilievi e le annotazioni fatte vengono considerate come definitivamente accettate ed obbligatorie per l'Appaltatore.

La contabilità va sottoscritta per conto del Committente:

- i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, i verbali di pesatura, i verbali di constatazione, le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera e agli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti: dal Direttore dei lavori e dal Direttore operativo competente dei lavori specifici di cui si tratta, con visto del Responsabile unico del procedimento;
- il libretto delle misure di sicurezza: dal Coordinatore dell'esecuzione, con visto del Direttore dei lavori e del Responsabile unico del procedimento, che è anche Responsabile dei lavori ai fini di sicurezza;
- gli altri atti di contabilità quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verbale di consegna, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, gli stati di avanzamento, il certificato di ultimazione e il conto finale: dal Direttore dei lavori, con visto del Responsabile unico del procedimento;
- i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale di sua competenza: dal Responsabile unico del procedimento;
- le controdeduzioni alle riserve: dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e, per le riserve apposte sul certificato di collaudo, dalla Commissione ministeriale di collaudo, per quanto di rispettiva competenza;
- i verbali e certificati di collaudo tecnico, amministrativo e contabile: dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento e dalla Commissione ministeriale di collaudo, per quanto di rispettiva competenza.

Le sottoscrizioni degli atti di contabilità vanno sempre accompagnate dalla data.

Vista la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 97/E del 27 marzo 2002, i documenti contabili sono soggetti all'imposta di bollo:

- sin dall'origine, a spese dell'Appaltatore, con marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte: il contratto comprensivo degli allegati, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, i verbali nuovi prezzi, i verbali di constatazione, i verbali di prove e verifiche di funzionalità in corso d'opera, il certificato di ultimazione e il certificato di collaudo;
- solo in caso d'uso, se e quando presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione, a spese della parte che ne fa uso, con marca da bollo da € 14,62 ogni 4 facciate scritte: i libretti delle misure dei lavori a corpo e a misura, il libretto delle misure di sicurezza, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento, i certificati di pagamento, il conto finale e le relative relazioni di accompagnamento;
- solo in caso d'uso, se e quando presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione, a spese della parte che ne fa uso, con marca da bollo da € 1,81 ogni 4 facciate scritte o per ogni esemplare, in caso di elaborati grafici: il PSC e il POS, i computi metrici, le relazioni tecniche, le planimetrie e gli elaborati grafici.

Art. 24. - Condizioni generali di accettazione di materiali e lavori

In materia di condizioni generali di accettazione dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti e di difetti di costruzione o funzionamento, fatto salvo quanto specificato e prescritto nel capitolato speciale, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 167 del D.P.R. 207/2010, oltre agli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda.

Art. 25. - Prove e controlli in fase esecutiva

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare, a sue spese e in ogni tempo, le prove disposte dalla D.L. sui lavori e materiali posti in opera.

Il prelievo e l'invio dei campioni a Istituti sperimentali riconosciuti sono a carico dell'Appaltatore. I risultati ottenuti in tali Laboratori sono i soli riconosciuti validi da entrambe le parti. Per qualsiasi controversia, e a tutti gli effetti delle normative vigenti, si farà esclusivo riferimento a detti risultati.

I campioni sono prelevati in contraddittorio. La D.L. provvede al prelievo del campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La D.L. può ordinare la conservazione dei campioni, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Sezione 6**TEMPI E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI****Art. 26. - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è fissato in 770 (settecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

Il suddetto termine di ultimazione è inderogabile per l'Appaltatore.

In caso di ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso, che si protraggano ingiustificatamente, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini della risoluzione in danno del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dal contratto né ad alcuna indennità qualora, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sono previste le penali pecuniarie più avanti definite in apposito articolo, al quale si rimanda.

Art. 27. - Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori***Cronoprogramma di progetto***

Fa parte del progetto il cronoprogramma, che costituisce il piano schematico di avanzamento atteso dal Committente dei lavori d'appalto.

Il cronoprogramma, redatto in forma di diagramma, individua:

- gli stralci di lavori secondo criteri di omogeneità degli stessi, con particolare riguardo alle opere civili, distinte da quelle elettromeccaniche;
- l'ordine sequenziale secondo il quale si prevede sia eseguibili i singoli stralci;
- i tempi entro i quali si prevede che l'Appaltatore realizzerà gli interventi;
- i costi di realizzazione dei lavori per ogni anno solare decorrente dalla data di consegna degli stessi, espresso in termini percentuali rispetto all'importo complessivo a base d'appalto
- le interruzioni esecutive, ossia quei periodi di inattività definiti da calendario in alcuni specifici periodi dell'anno, imposti all'Appaltatore sin dall'inizio del contratto, tali interruzioni non sono sospensioni.

Il cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle esigenze istituzionali del Committente, delle caratteristiche dei luoghi, della prevedibile organizzazione logistica di cantiere e, in particolare, della necessità di garantire, per quanto compatibile con l'esecuzione dei lavori, la continuità di erogazione di acqua nel periodo irriguo, nonché di altre circostanze ambientali specifiche che vincolano lo sviluppo esecutivo dei lavori, descritte in apposito articolo del capitolato speciale, al quale si rimanda.

Il cronoprogramma è stato elaborato ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40, comma 1, 43, comma 11, e 171, comma 12, del D.P.R. 207/2010, salva l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore resa esplicita nel proprio programma esecutivo, in via convenzionale avrà valore e resterà fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal crono programma, ai fini dell'eventuale determinazione del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, nonché dell'eventuale compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'art. 133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del D.Lgs. 163/2006, resta fermo, in via convenzionale, lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Nell'elaborazione del programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, come più avanti trattato, e fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, l'Appaltatore deve comunque tenere conto del suddetto cronoprogramma, il quale, a parte le finalità di cui al citato art. 40 del D.P.R. 207/2010, costituisce anche elemento progettuale esecutivo definito dal Committente a garanzia della regolare e più razionale esecuzione dei lavori.

Programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dei lavori di dettaglio, elaborato a suo giudizio, ma con i contenuti minimi e nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni specifiche indicati in apposito articolo del capitolato speciale, al quale si rimanda.

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell'Appaltatore, il suo programma esecutivo è comunque sottoposto all'accettazione del Direttore dei lavori, il quale ha facoltà di rifiutare soluzioni operative che possano pregiudicare la regolare esecuzione delle opere appaltate.

Il programma esecutivo così elaborato, sottoscritto dall'Appaltatore e vistato per accettazione dal Direttore dei lavori, costituisce obbligo contrattuale per l'Appaltatore, mentre non vincola il Committente.

A fronte di subentranti esigenze, l'Appaltatore conserva tuttavia la facoltà di apportare al suo programma esecutivo le più opportune variazioni, anche dovute, se del caso, alle intervenute sospensioni disposte dal

Direttore dei lavori. In caso di modifiche, il nuovo programma esecutivo, sottoscritto dall'Appaltatore e vistato per accettazione dal Direttore dei lavori, verrà acquisito agli atti del Committente e diverrà impegnativo per l'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto il sopra descritto programma esecutivo di dettaglio, accettato dal Direttore dei lavori, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisito agli atti del Committente.

Art. 28. - Durata giornaliera dei lavori

In materia di durata giornaliera dei lavori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 27 del Capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

Detta norma si applica anche con riguardo ai giorni prefestivi e festivi.

Art. 29. - Consegna dei lavori

In materia di consegna dei lavori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153, 154, 155 e 157 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, dalla cui data decorrono i termini di ultimazione dei lavori.

Se necessario, è ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

Se necessario, è altresì ammessa la consegna frazionata.

In materia di eventuale consegna ritardata dei lavori e di eventuale sospensione della consegna, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 153 e 157 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'eventuale ritardata consegna per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Committente, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal Responsabile unico del procedimento e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

In tal caso, l'Appaltatore ha tuttavia facoltà di recedere dal contratto, se il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori, ma senza aver nulla a pretendere in merito alle spese sostenute o ai danni patiti per il ritardo.

In materia di eventuali differenze riscontrate all'atto della consegna tra lo stato effettivo dei luoghi ed i relativi elementi di progetto, si applica, in quanto compatibile, l'art. 155 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Art. 30. - Sospensioni e riprese dei lavori

In materia di eventuali sospensioni e riprese dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Dalle sospensioni vanno distinte le interruzioni esecutive, ossia quei periodi di inattività imposti all'Appaltatore sin dall'inizio del contratto, evidenziate nel crono programma ed accettate dall'Appaltatore sin dall'inizio.

Art. 31. - Proroghe

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 159, commi 8, 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto elaborato dal Committente ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli, tali da rendere eccessivamente onerosa o da impedire la regolare esecuzione dei lavori a termini di contratto.

Art. 32. - Ultimazione dei lavori

In materia di ultimazione dei lavori e relativa certificazione, si applica, in quanto compatibile, l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Dalla data del certificato di ultimazione decorrono i tempi per la redazione del conto finale e per gli altri adempimenti istruttori inerenti la conclusione dei lavori, come più avanti specificato.

Spetta all'Appaltatore comunicare per iscritto al Direttore dei lavori l'avvenuta ultimazione dei lavori.

In fase di accertamento dell'evenienza segnalata dall'Appaltatore, effettuato in contraddittorio, qualora il Direttore dei lavori ravvisi la mancata esecuzione di modesti interventi di completamento, che comunque non inficiano la piena funzionalità dell'opera, ne dà conto sul certificato, ordinando all'Appaltatore di portare a compimento anche tali interventi, entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni.

Nella suddetta ipotesi, qualora gli interventi marginali non eseguiti siano previsti in progetto e costituiscano onere contrattuale noto all'Appaltatore, il certificato è inefficace ai fini della dichiarazione di avvenuta ultimazione e divengono necessari un nuovo accertamento e la redazione di un ulteriore certificato, che dia conto dell'esecuzione degli interventi ordinati in sede di primo accertamento, e che fisserà l'effettiva data di ultimazione ai fini contrattuali, anche con riguardo, qualora vi sia stato ritardo nell'esecuzione dei lavori, all'applicazione delle penali pecuniarie previste per ritardo nell'ultimazione.

Diversamente, qualora gli interventi marginali non eseguiti vengano disposti dal Direttore dei lavori oltre le previsioni progettuali, il certificato è efficace ai fini della dichiarazione di avvenuta ultimazione, con particolare riguardo all'applicazione delle penali pecuniarie previste per ritardo nell'ultimazione, ma è inefficace ai fini del decorso dei tempi per la redazione del conto finale e gli altri adempimenti istruttori sopra richiamati. Anche in tale caso divengono necessari un nuovo accertamento e la redazione di un ulteriore certificato, che dia conto dell'esecuzione degli interventi ordinati in sede di primo accertamento, ma che fisserà la data di ultimazione ai soli fini della redazione del conto finale e degli altri adempimenti istruttori conclusivi.

Art. 33. - Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuta alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo dei lavori, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte del Direttore dei lavori. Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Committente può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 34. - Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

Tenuto conto dell'imprescindibile esigenza di garantire la regolare e costante funzionalità delle opere e degli impianti di presidio idraulico, è facoltà del Committente prendere in uso provvisoria le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile unico del procedimento.

L'uso provvisoria da parte del Committente dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Sezione 7

DANNI - ASSICURAZIONI - GARANZIE

Art. 35. - Danni causati da forza maggiore

In materia di risarcimenti all'Appaltatore per danni causati da forza maggiore, si applica, in quanto compatibile, l'art. 166 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Il risarcimento viene riconosciuto nella misura massima del 50% del valore dei danni subiti, come determinato dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 4 del citato art. 166.

La denuncia del danno deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine massimo di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del suo eventuale diritto al risarcimento.

Art. 36. - Danni causati a terzi - Polizza per danni di esecuzione e R.C.T.

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 125 e 165 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi provvisoria idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore risponde dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche

mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di altri, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore.

Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuta ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non la esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Committente o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione comunque determinati.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente contratto, la polizza deve prevedere i seguenti massimali minimi: un importo pari a quello di contratto per i lavori da eseguire e le opere da realizzare, € per le opere preesistenti, € per costi di demolizione e sgombero ed € per la responsabilità civile verso terzi.

Resta inteso che sono compresi fra i terzi anche il Committente, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Committente), i subcontraenti e i cottimisti impegnati nei lavori e le ditte che operano in cantiere su incarico del Committente.

La polizza deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Committente, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza assicurativa è stipulata dall'Appaltatore capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Appaltatore componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato la suddetta polizza assicurativa, rilasciata dalla Compagnia Agenzia , n. , decorrente dal , che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Committente.

Art. 37. - Cauzione definitiva

In materia di garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione definitiva sul contratto, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, comma 7, e 113 del D.Lgs. 163/2006 e gli art. 123, 127 e 235 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari almeno al 10% dell'importo di contratto, eventualmente maggiorata in relazione all'entità del ribasso offerto, che

costituisce la cauzione definitiva sul contratto stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia è ridotta del 50% qualora all'Appaltatore sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia deve avere efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Committente, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, verificatosi e rilevatosi in corso d'opera o a lavori ultimati o in sede di collaudo.

Resta inteso che il Committente si rivale sulla garanzia per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

In deroga alla normativa vigente, a fine di tutelare la garanzia di prestazione promessa di ottenimento della certificazione LEED® di livello Oro la garanzia NON è progressivamente svincolabile in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori.

In caso in cui il contratto di fidejussione prevedesse tale svincolo, la clausola della stessa sarà nulla, ferma restando la validità della parte restante dell'accordo.

La garanzia sarà svincolata solo all'emissione del procedimento di Certificazione LEED® e sarà a copertura delle penali per il mancato raggiungimento delle qualità promesse dell'Opera.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è prestata dall'Appaltatore capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Appaltatore componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato la suddetta cauzione mediante garanzia fideiussoria assicurativa, dell'importo di €, rilasciata dalla Compagnia, Agenzia, n., decorrente dal, che fa parte integrante del presente contratto e resta acquisita agli atti del Committente.

Art. 38. - Fideiussione a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera

Al fine di garantire la difformità e i vizi dell'opera a seguito del collaudo, l'Appaltatore, prima di poter riscuotere la rata di saldo, deve rilasciare apposita fideiussione.

A questo riguardo:

➤ viste le disposizioni in materia di fideiussione a garanzia della rata di saldo, di cui all'art. 141, commi 9 e

10, del D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 124, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

- considerato che tale garanzia è espressamente volta a garantire i rischi di difformità e vizi dell'opera, eventualmente riscontrati dal Committente a seguito del collaudo e fino alla sua definitività, ossia nei 2 anni successivi alla data di emissione del certificato;
- tenuto conto che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e la rata di saldo è costituita unicamente dalla ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori, la quale, a parte il constatarne l'insufficienza ai fini di garantire le difformità e vizi dell'opera, non può, per la sua finalità specifica, essere destinata a scopi diversi;

con la sottoscrizione del presente contratto le parti convengono che la suddetta garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata ai fini della liquidazione della rata di saldo, ma non sarà calcolata sull'importo di detta rata, ed ammonterà, a titolo forfetario omnicomprendente, non riducibile del 50%, al 5% (cinque per cento) dell'importo del conto finale.

Il Fideiussore deve essere un Istituto bancario o una Compagnia assicurativa o un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia deve essere rilasciata espressamente al fine di garantire le difformità e vizi dell'opera e deve avere durata di 2 anni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Committente, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia è prestata dall'Appaltatore capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti, ferma restando la responsabilità "pro quota" di ciascuna Appaltatore componente, in caso di raggruppamento di tipo verticale.

Sezione 8

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 39. - Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In materia di oneri diretti e indiretti a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 8 del Capitolato generale D.M. 145/2000, ai quali si rimanda, oltre a quanto appresso specificato.

I prezzi unitari per lavori a misura e i prezzi a corpo per lavori a corpo, come determinati dall'Appaltatore in ragione del ribasso proposto in sede di offerta, sono comprensivi di tutte i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera, i trasporti, i noleggi, le eventuali opere provvisorie, gli oneri diretti e indiretti, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore che concorrono

nell'insieme alla perfetta e compiuta realizzazione dell'opera o della parte di essa a cui si riferisce il prezzo, in conformità a tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive contenute nel progetto, nel capitolato speciale d'appalto e/o comunque ascrivibili, per effetto di leggi e regolamenti, all'opera realizzata, che dovrà essere eseguita in base alle migliori e più moderne tecnologie di settore, ad esclusione soltanto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

Oltre a quanto sopra indicato e a quanto specificato in altri articoli del contratto e del capitolato speciale, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue.

- a) Le spese di autenticazione notarile delle firme, di bollo e registrazione del contratto, oltre alle spese per eventuali copie autentiche dello stesso.
- b) Le spese di bollo relative alla contabilità. In particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Committente, secondo necessità.
- c) Assumere in proprio, tenendone sollevato il Committente, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati.
- d) Dotare il Direttore di cantiere e i Capi cantiere di telefono cellulare, per le comunicazioni con la direzione dei lavori.
- e) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere all'impianto in cantiere di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, dotati di recapito telefonico fisso e fax; ovvero reperire e rendere disponibili locali esistenti in prossimità del cantiere.
- f) Predisporre ed installare in cantiere un cartello indicatore delle dimensioni minime di 2 m x 3 m, contenente le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL, aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi del Committente, del Ministero per le Politiche Agricole e dell'Appaltatore e quant'altro indicato dal Direttore dei lavori.
- g) Provvedere all'installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- h) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla costituzione in cantiere di inghiaamenti, vie di transito, aree di deposito e di sosta, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- i) Dotare il cantiere, se necessario, degli allacciamenti di acqua ed energia elettrica, stipulando i relativi contratti di utenza con le competenti aziende erogatrici.
- j) Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione, con particolare attenzione ai locali contenenti i documenti di cantiere, gli strumenti di rilievo e quant'altro di riguardo.
- k) Provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle modinature e alle cassetture di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto.
- l) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti planoaltimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori.
- m) Provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le

misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il Direttore dei lavori e/o la Commissione ministeriale di collaudo ritengano opportuno effettuare in sito o presso laboratori abilitati e riconosciuti.

- n) Ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d'impiego, comunque all'interno del cantiere e secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, tutti i materiali e i manufatti necessari per l'esecuzione delle opere d'appalto.
- o) In quanto opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, spostare in altra area di cantiere ed opportunamente accatastare o disporre i materiali di scarto risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni e disfacimenti di opere ed impianti che il Committente abbia interesse a reimpiegare.
- p) Conferire presso discariche autorizzate i rifiuti prodotti nell'esecuzione dei lavori, di cui produttore è l'Appaltatore, secondo le vigenti disposizioni in materia ambientale.
- q) In quanto opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori.
- r) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere alla realizzazione di opere provvisoriale necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto, assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.
- s) In quanto necessario od opportuno a giudizio del Direttore dei lavori, provvedere a tutti gli interventi provvisoriale, alle eventuali istruttorie di autorizzazione e al pagamento delle eventuali spese: per l'occupazione temporanea di aree pubbliche e private necessarie per le installazioni di cantiere; per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee; per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee; il tutto assicurandone la manutenzione in corso d'opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti.
- t) Provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, compresa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoriale, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.
- u) Ogni adempimento necessario per l'esecuzione dei lavori finalizzato all'ottenimento della Certificazione LEED® di livello Oro secondo quanto previsto nel documento "OBBLIGHI E ONERI CERTIFICAZIONE LEED®".

Art. 40. - Determinazione dei corrispettivi

Determinazione del corrispettivo per lavori a corpo

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, il cui corrispettivo è determinato a corpo, sono pure puntualmente definiti, descritti e quantificati nel computo metrico estimativo, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali, ai quali si rimanda.

In particolare, si dà atto che l'insieme dei lavori a corpo è disaggregato in articoli di lavori e forniture che, nei rispettivi sotto-insiemi, espletano una determinata funzione, il cui corrispettivo è stabilito a corpo.

L'Appaltatore ha commisurato il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo a suo rischio e giudizio, avendo verificato il progetto prima sottoscrizione del presente contratto, sulla base dei suddetti elaborati progettuali e dei riscontri effettuati sui luoghi interessati dai lavori.

Se prodotto in sede di offerta dall'Appaltatore a titolo di modifica e/o integrazione dei lavori a corpo di progetto, e se approvato dal Direttore dei lavori prima della stipulazione del contratto, concorre inoltre a definire i lavori a corpo l'elaborato "Definizione su lavori e forniture a corpo", redatto dall'Appaltatore ed allegato al presente contratto, onde farne parte integrante.

Il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo è prestabilito e convenuto a forfait e, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è fisso ed invariabile, non potendo essere modificato sulla base della verifica delle quantità e qualità delle prestazioni effettuate in corso d'opera.

Il Direttore dei Lavori effettua tuttavia, in contraddittorio con l'Appaltatore, ogni opportuno riscontro sulle quantità e qualità delle prestazioni effettuate al fine di accertarne la conformità a quanto contrattualmente previsto.

I lavori a corpo vengono registrati in contabilità in base ai singoli articoli di lavori e forniture a corpo effettivamente eseguiti, in tutto o in loro parte percentuale forfetaria, come convenuto in contraddittorio.

Oneri per la sicurezza

Le somme spettanti all'Appaltatore per la sicurezza sono progressivamente accreditate congiuntamente ai pagamenti per i lavori eseguiti, in base alle misure di prevenzione effettivamente adottate e registrate dal Coordinatore dell'esecuzione su apposito libretto, ai prezzi di cui alla stima analitica che fa parte del PSC.

Qualora venga adottata una misura di prevenzione in tutto o in parte diversa da quelle previste nel PSC, per la quale non sia presente in stima il relativo prezzo, il Coordinatore dell'esecuzione ne stabilisce il nuovo prezzo, integrando la stima originaria.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, in relazione ai subappalti e ai subcontratti considerati subappalti, e quindi suscettibili di previa autorizzazione da parte del Committente, l'Appaltatore è tenuta a riconoscere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subappaltati. Alla liquidazione di detti oneri provvede direttamente il Committente, congiuntamente alla liquidazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore.

Eventuali interventi extracontrattuali in economia

Eventuali lavori, forniture, noli di attrezzature e mezzi d'opera e trasporti non previsti in contratto, che dovessero risultare necessari per il completamento dell'opera e la sua migliore funzionalità, consistenti in ogni caso in interventi di limitato impegno tecnico e modesta rilevanza economica e per i quali il contratto non preveda i relativi prezzi, possono essere affidati all'Appaltatore, eseguiti in economia e compensati a consuntivo.

Ai fini della loro eseguibilità, tali interventi in economia possono consistere esclusivamente in interventi di dettaglio di cui può disporre autonomamente il Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, poiché, diversamente, gli interventi in variante devono dar luogo ad apposita perizia, nel cui contesto vengono stabiliti i nuovi prezzi del caso, a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010. Le somme necessarie per l'esecuzione di tali interventi devono pertanto essere reperite in contratto, grazie a minori spese disposte dal Direttore dei lavori.

Gli interventi extracontrattuali in economia, art. 187, comma 2, del D.P.R. 207/2010, e considerato che tra i

prezzi di contratto non sono presenti prezzi per la sola fornitura di materiali, sono compensati secondo i seguenti criteri e modalità.

Le forniture di materiali, prefabbricati e componenti d'impianto, così come i noli di attrezzature e di mezzi d'opera e i trasporti, vengono compensati in base ai rispettivi prezzi e tariffe, in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezzario delle Opere Generali CINECA cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara. Qualora il suddetto prezzario non riporti i prezzi e le tariffe di quanto occorre, si farà riferimento ai prezzi informativi dell'edilizia "Nuove costruzioni" edito da DEI, ultima edizione, opere compiute, cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara. Le prestazioni di mano d'opera comune, qualificata e specializzata vengono compensate sulla base delle tariffe orarie desunte dal prezzario delle Opere Generali CINECA, cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni professionali che l'Appaltatore fornisce per l'esecuzione degli interventi in economia sono considerate compensate nell'ambito delle spese generali.

I compensi per tali lavori vengono corrisposti alle scadenze fissate per il pagamento dei lavori di contratto, in base al periodo in cui sono stati eseguiti, previa la loro registrazione contabile su apposite liste settimanali, compilate ai sensi dell'art. 187 del D.P.R. 207/2010, e nel cui contesto va evidenziato come si sono determinati i prezzi e le tariffe applicati.

La ritenuta dello 0,5% prevista per i pagamenti in acconto si applica anche agli interventi in economia.

Art. 41. - Penalità pecuniarie per ritardi

In materia di penali, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 133, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, e l'art. 145 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Ai sensi delle suddette prescrizioni, in relazione al termine di l'ultimazione, è stabilita per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori di contratto, derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo di contratto.

La suddetta previsione sanzionatoria non è in ogni caso limitativa della facoltà del Committente di proporre eccezione di inadempimento, da intendere come integra e non soggetta a limitazioni.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre detto limite, il Responsabile del Procedimento promuove la risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Le penali vengono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale, anche qualora l'Appaltatore respinga in tutto o in parte l'addebito delle responsabilità ad essa imputate, ferma restando la sua facoltà di apporre riserve.

È ammessa la totale o parziale disapplicazione delle penali, ai sensi dell'art. 145, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Art. 42. - Premio di accelerazione

Il premio di accelerazione di cui all'art. 145, comma 9, del D.P.R. 207/2010, non è previsto.

Art. 43. - Anticipazione sul contratto

Ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non viene concessa alcuna anticipazione sull'importo

di contratto.

Art. 44. - Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Ove ne ricorrano le circostanze, al contratto si applicano il prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, nonché le compensazioni derivanti dalle variazioni dei prezzi all'origine dei singoli materiali da costruzione, ai sensi del citato art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, ai quali si rimanda.

Come già sopra precisato, ai suddetti fini fa fede, in via convenzionale, lo sviluppo dei lavori risultante dal cronoprogramma di progetto elaborato dal Committente ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare riguardo nelle circostanze previste dagli artt. 43, comma 11, e 171, comma 12, del D.P.R. 207/2010, ossia quando i ritardi siano imputabili all'Appaltatore.

Art. 45. - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti dell'Appaltatore a terzi aventi titolo è ammessa esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Il Committente ha facoltà di opporsi e rifiutare la cessione qualora ravvisi che questa pregiudicherebbe l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.

Art. 46. - Pagamenti in acconto

In materia di pagamento di acconti in corso d'opera all'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 141, 143, 180, 194 e 195 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

L'Appaltatore ha diritto ad acconti in corso d'opera, le cui causali ed il cui ammontare sono definiti mediante la redazione da parte del Direttore dei lavori di appositi stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il suo credito, maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunge un importo, al lordo delle trattenute previste dal contratto ed esclusa l'IVA, almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto.

Potranno essere liquidati acconti di importo inferiore al suddetto 10%:

- in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per responsabilità non imputabili all'Appaltatore, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di sospensione;
- in relazione all'ultimo acconto, successivo all'ultimazione dei lavori e relativo al conto finale, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di ultimazione.

E' facoltà del RUP richiedere al DL la redazione di SAL con periodicità trimestrale al fine di valutare l'andamento dei lavori ai fini dell'ottenimento della Certificazione LEED®, senza che tali SAL comportino diritto di acconto per l'Appaltatore.

Sul pagamento dell'ultimo acconto relativo al conto finale sono detratte, se ed in quanto ne ricorra il caso, le penali pecuniarie per ritardi come previste in contratto.

L'evenienza della raggiunta maturazione di un credito liquidabile spetta, eventualmente anche su

segnalazione dell'Appaltatore, al Direttore dei lavori, il quale, effettuati i debiti accertamenti, deve rilasciare lo stato di avanzamento quanto più tempestivamente possibile.

Ai fini della determinazione del credito dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori tiene conto:

- dei lavori di contratto eseguiti, sia a corpo, sia a misura, nonché degli ulteriori o diversi lavori, a corpo o a misura, ordinati dal Direttore dei lavori nei limiti consentiti e nelle forme contrattualmente previste, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori, a norma dell'art. 141, comma 1, del D.P.R. 207/2010, devono risultare eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal Coordinatore dell'esecuzione;
- se del caso, della metà del valore delle provviste di materiali e delle apparecchiature che fanno parte dei lavori a corpo o a misura, consegnate a pie' d'opera e non ancora impiegate, posate od installate, a norma dell'art. 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, purché ritenute idonee all'impiego ed accettate dal Direttore dei lavori;
- se del caso, degli interventi extracontrattuali in economia ordinati dal Direttore dei lavori, come da risultanze delle rispettive liste settimanali.

I lavori possono essere registrati per partite provvisorie in acconto, fatto salva la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti conguagli attivi o passivi.

Su ciascun pagamento in acconto ne viene trattenuto lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia del rispetto degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

I pagamenti in acconto vengono corrisposti a condizione che dai DURC preliminarmente ed appositamente acquisiti d'ufficio dal Direttore dei lavori, relativi all'Appaltatore, ai subappaltatori autorizzati, qualora l'Appaltatore sia un Committente, all'Appaltatore consorziata esecutrice, risulti che gli stessi sono in regola con i versamenti dovuti. In caso di irregolarità contributiva, il pagamento è sospeso e viene dato corso ad all'istruttoria prevista dal contratto.

Prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore deve concordare con il Direttore dei lavori l'esatta esposizione delle varie voci di credito. Su ogni fattura vanno indicati CUP e CIG relativi ai lavori in oggetto. Le fatture non possono essere emesse in data antecedente a quella dei rispettivi certificati di pagamento.

Come già accennato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché, con riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS18, dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Committente liquida direttamente ai subcontraenti autorizzati le somme loro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine, all'atto della liquidazione degli acconti, l'Appaltatore deve comunicare al Committente quali prestazioni sono state eseguite, da quali subcontraenti autorizzati e per quale rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Committente, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%. Al Committente devono essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Committente, per l'importo totale dell'acconto, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia le fatture dei subcontraenti, intestate all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente effettuate, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture vanno riportati CUP e CIG riferiti all'appalto.

Anche le fatture dei subcontraenti autorizzati non possono essere emesse in data antecedente a quella dei rispettivi certificati di pagamento.

La liquidazione dei pagamenti sarà sottoposta ad assenso favorevole del LEED-AP Committente; tale assenso non rappresenta dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai fini dei requisiti di Certificazione LEED®, ma verifica delle principali attività in un'ottica di costante controllo dell'organizzazione dell'Appaltatore. In caso di mancato assenso del LEED-AP Committente, il RUP potrà non liquidare il SAL o liquidare solo quota parte dello stesso, imponendo all'Appaltatore di compiere attività connesse ai lavori non liquidati in quanto non conformi alle esigenze di certificazione LEED®.

Art. 47. - Modalità e termini di pagamento

I pagamenti all'Appaltatore e ai subcontraenti autorizzati vengono disposti dal Responsabile unico del procedimento, mediante emissione dei relativi certificati di pagamento.

Il certificato di pagamento, accompagnato dalle fatture e dalla documentazione che costituisce il titolo di spesa, viene quindi destinato all'amministrazione CINECA che predisporrà il pagamento. A norma dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Committente effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari, indicando il CUP e il CIG relativi ai lavori in oggetto, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore e dei subcontraenti autorizzati.

Ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010:

- i certificati di pagamento relativi agli acconti in corso d'opera, compreso l'ultimo, vengono emessi nel termine di 45 giorni decorrenti dalle date di emissione dei rispettivi stati di avanzamento e del conto finale sottoscritto dall'Appaltatore, che certificano l'avvenuta maturazione dei crediti;
- il certificato di pagamento relativo alla liquidazione della rata di saldo viene emesso nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo;
- i mandati di pagamento vengono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dalle date di emissione dei rispettivi certificati di pagamento.

Art. 48. - Interessi per ritardati pagamenti

In materia di interessi per eventuali ritardati pagamenti da parte del Committente, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 142 e 144 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Art. 49. - Tracciabilità dei flussi finanziari - CUP - CIG

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, pena la possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della medesima legge, oltre alla risoluzione in danno del presente contratto.

Per quanto di rispettiva competenza, i suddetti obblighi incombono anche sui subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto.

In particolare, l'Appaltatore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato,

anche non in via esclusiva, ai flussi di denaro pubblico, comunicandone gli estremi al Committente, nonché le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. Su detto conto il Committente effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario.

L'Appaltatore, con possibilità di verifica da parte del Committente, è altresì obbligato ad inserire nei subcontratti stipulati in forma scritta con terzi, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, alle forniture e ai servizi che formano oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola analoga alla presente, riportante espressamente la pena della risoluzione del subcontratto in caso di inadempimento.

Il CUP codice unico di progetto relativo ai lavori in oggetto è il seguente: D84E11000000005.

Il CIG codice identificativo gara relativo ai lavori in oggetto è il seguente: 4716162BFD

L'Appaltatore deve riportare i sopra indicati codici su tutta la documentazione contabile inerente i lavori in oggetto, con particolare riguardo alle fatture verso il Committente e ai bonifici di pagamento verso i propri subcontraenti.

Ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha compilato e sottoscritto il "modulo tracciabilità" appositamente predisposto dal Committente, allegato al presente contratto onde farne parte integrante, col quale ha indicato gli estremi del conto corrente dedicato, ad essa intestato, sul quale chiede che le vengano versati i bonifici, oltre alle persone delegate ad operarvi.

Resta inteso che, al fine dei pagamenti diretti ai subcontraenti autorizzati, andranno prodotti al Committente altrettanti rispettivi moduli, da parte degli stessi subcontraenti, per tramite dell'Appaltatore.

Art. 50. - Proprietà di oggetti trovati

In materia di oggetti eventualmente trovati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale D.M. 144/2000, al quale si rimanda.

Art. 51. - Proprietà e gestione di materiali di risulta

In materia di materiali di scarto risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni e disfacimenti di opere ed impianti, si applica, in quanto compatibile, l'art. 36 del Capitolato generale D.M. 144/2000, al quale si rimanda, salve le eccezioni appresso descritte.

Detti materiali:

- se destinati al reimpiego in cantiere, ovvero, su indicazione del Direttore dei lavori, presso altri siti di cui il Committente ha la disponibilità giuridica, sono e restano di proprietà del Committente, anche agli effetti della vigente normativa in materia ambientale;
- se destinati al trasporto a rifiuto, divengono di proprietà dell'Appaltatore, anche agli effetti della vigente normativa in materia ambientale.

Per lo spostamento ed accumulo dei materiali entro l'area di cantiere non spetta all'Appaltatore alcun compenso, in quanto tale onere è già compreso nel prezzo d'appalto.

Per il trasporto presso altri siti del Committente, se non già compreso nei prezzi di contratto, spetta all'Appaltatore il relativo compenso, determinato in economia a norma di contratto, commisurato al tempo impiegato dai mezzi di trasporto per l'effettuazione del servizio.

Per il trasporto a rifiuto, se non già compreso nei prezzi di contratto, spetta all'Appaltatore il relativo

compenso, determinato in economia a norma di contratto, commisurato al tempo impiegato dai mezzi di trasporto per l'effettuazione del servizio, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per il conferimento in discarica.

Sezione 9

CONTO FINALE - COLLAUDO - LIQUIDAZIONE DEL SALDO

Art. 52. - Conto finale

In materia di conto finale dei lavori, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Entro 45 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione, dei lavori il Direttore dei lavori predispone ed emette il conto finale dei lavori, completo della documentazione prevista e della relativa relazione, mettendoli a disposizione del Responsabile unico del procedimento.

Entro i 30 giorni successivi, il Responsabile unico del procedimento esamina i documenti acquisiti, effettua i riscontri che ritiene opportuni, vista il conto finale ed invita l'Appaltatore a prenderne visione, a verificarne i contenuti e a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore può avanzare e/o confermare riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 201, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non avanzando o non confermando riserve nei modi previsti, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Firmato il conto finale dall'Appaltatore, o scaduto il termine sopra indicato, il Responsabile unico del procedimento, entro i successivi 60 giorni, redige una sua relazione finale riservata ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. 207/2010, accompagnata dai documenti previsti dal medesimo art. 202, nonché da quelli previsti dal successivo art. 217, mettendo il tutto a disposizione del collaudatore.

Art. 53. - Atti successivi all'ultimazione dei lavori

Ai fini della liquidazione del conto finale, della redazione della relazione del Direttore dei lavori sul conto finale, della relazione riservata del Responsabile unico del procedimento e del collaudo dei lavori, a seguito dell'ultimazione dei lavori:

- il Direttore dei lavori acquisisce i DURC riferiti all'Appaltatore e alle eventuali altre imprese esecutrici imprese che hanno preso parte alla fase dei lavori intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento dei lavori e il conto finale;
- il Responsabile unico del procedimento informa INPS, INAIL e Cassa Edile dell'avvenuta ultimazione dei lavori, nonché della somma trattenuta dal Committente a titolo di garanzia, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
- il Responsabile unico del procedimento provvede a dare pubblico avviso ai creditori nelle forme prescritte dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Art. 54. - Elaborati As Built

Al termine dei lavori l'Appaltatore è tenuto alla redazione degli elaborati di fine cantiere, elaborati as-built, nei quali devono essere dettagliatamente descritte tutte le modifiche apportate al progetto esecutivo/costruttivo e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.

Le piante, le sezioni e i particolari costruttivi devono essere rappresentati in scala adeguata.

Gli elaborati devono essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e magnetico, (file con estensione DWG o DXF) secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai documenti contrattuali.

Art. 55. - Collaudo e Certificazione LEED® dell'edificio

In materia di collaudo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. da 215 a 238 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

I lavori in oggetto vengono collaudati entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione da una apposita Commissione, designata dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed incaricata dal Committente.

Ferma restando la facoltà della Commissione di disporre di tutte le prove, le verifiche e le campionature che ritiene opportune, le risultanze delle prove, verifiche e campionature effettuate, verbalizzate, documentate e raccolte dal Direttore dei lavori durante il corso dei lavori, hanno effetto anche ai fini del collaudo.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Appaltatore.

L'emissione del certificato di collaudo costituisce titolo per lo svincolo della garanzia fideiussoria costituente la cauzione, nonché delle garanzie assicurative sulle opere e sulla responsabilità civile dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore, che deve firmarlo nel termine di 20 giorni, ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, nei modi previsti dall'art. 233, comma 2, del D.P.R. 207/2010, pena la loro inaccogliabilità.

Il certificato di collaudo viene sottoposto all'approvazione del Comitato Amministrativo del Committente entro 60 giorni dal ricevimento. La Deliberazione di approvazione viene trasmessa all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il collaudo ha carattere di provvisorietà e diviene definitivo decorsi 2 anni dalla data di emissione del relativo certificato, e si intende tacitamente approvato, ancorché la suddetta Deliberazione di approvazione non sia intervenuta.

Il processo di certificazione LEED® dell'Opera richiede oltre che un ruolo propulsivo del Committente, anche una fattiva e costante collaborazione dell'Appaltatore; pertanto in fase di processo di certificazione, l'Appaltatore dovrà, per mezzo del LEED-AP Appaltatore e del Capo cantiere:

- essere presente in cantiere ogni qual volta la Commissioning Authority farà accesso al cantiere;
- affiancare la Commissioning Authority nelle operazioni (es. controllo, verifica, test, prove, raccolta documenti etc)
- compiere quanto richiesto dal Commissioning Plan
- compiere quanto utile e necessario per l'ottenimento della Certificazione.
- compiere con quanto richiesto dal Piano CES

- compiere con quanto richiesto dal Piano GRC
- compiere con quanto richiesto dal Piano QAI
- compiere con quanto previsto e meglio illustrato nel documento ONERI ED OBBLIGHI PER LA CERTIFICAZIONE LEED®

Art. 56. - Liquidazione della rata di saldo - Garanzia biennale dell'opera a seguito del collaudo

In materia di liquidazione della rata di saldo si applicano, in quanto compatibili, l'art. 141, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 124, comma 3, e 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

La rata di saldo viene corrisposta entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo ed in base ai suoi esiti, subordinatamente al rilascio da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria a garanzia della difformità e dei vizi dell'opera, nella misura del 5% del conto finale, come contrattualmente convenuto.

Si dà atto, che, stanti le attuali disposizioni in materia, sui pagamenti in acconto non è più prevista alcuna ritenuta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e la rata di saldo, salvo eccezioni, è di norma costituita unicamente dalla ritenuta dello 0,5% effettuata a tutela dei lavoratori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

A norma dell'art. 141, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde della difformità e dei vizi dell'opera riscontrati dal Committente a seguito del collaudo, fino a che questo non sia divenuto definitivo, ossia per i 2 anni successivi all'emissione del certificato di collaudo.

Riscontrati la difformità o i vizi dell'opera nel suddetto periodo, il Committente lo notificherà immediatamente all'Appaltatore, affinché questa provveda, nei modi indicati dal Committente, entro il termine assegnato e sue spese, a conformare l'opera alle prescrizioni di contratto o a riparare i vizi, i guasti e i malfunzionamenti dell'opera non riconducibili al semplice uso della stessa.

Ove non provveda l'Appaltatore a sua cura e spese, nei modi e termini stabiliti, potrà provvedere d'ufficio il Committente, escutendo la sopra citata garanzia fideiussoria e fatto salvo, comunque, il risarcimento integrale del danno subito a termini di legge.

Sezione 10

CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 57. - Contestazioni

In materia di eventuali contestazioni tra Committente e Appaltatore risolvibili dal Responsabile unico del procedimento, inerenti la corretta interpretazione del capitolato speciale d'appalto e/o comunque aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, le quali sono avanzabili indifferentemente dall'una o dall'altra parte, a seconda di chi ne abbia motivo ed interesse, si applica, in quanto compatibile, l'art. 164 del D.P.R. 207/2010, al quale si rimanda.

Eventuali contestazioni avanzate o condotte in modi e termini diversi da quelli sopra richiamati non hanno effetto sul contratto.

Art. 58. - Riserve dell'Appaltatore

In materia di riserve dell'Appaltatore si applicano l'art. 240-bis del D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

In particolare, l'Appaltatore si dichiara edotto delle circostanze di forma che, a prescindere dalle ragioni di merito, se non puntualmente rispettate fanno decadere le riserve dell'Appaltatore ed ogni sua domanda di maggiori compensi.

Le domande già oggetto di riserva non possono essere riproposte per importi maggiori di quelli inizialmente indicati.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

L'importo complessivo delle domande presentate dall'Appaltatore non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo del contratto. In caso di presentazione di domande per un importo superiore al 20% dell'importo del contratto, il RUP, senza compiere alcuna valutazione nel merito, dichiarerà inammissibili tutte le domande superiori a tale limite, seguendo l'ordine che l'Appaltatore ha utilizzato nel proporre le riserve stesse.

Anche quando abbia opposto riserve, l'Appaltatore resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

Art. 59. - Transazione

In materia di transazione, si applica, in quanto compatibile, l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Nelle more dell'esito del procedimento transattivo, l'Appaltatore resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

Art. 60. - Accordo bonario

In materia di accordo bonario si applica, in quanto compatibile, l'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

Nelle more dell'esito del procedimento amministrativo di accordo bonario, l'Appaltatore resta comunque obbligata ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal Direttore dei lavori, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in

contratto, di eventuale risoluzione in danno del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

Art. 61. - Arbitrato - Clausola compromissoria

Le parti rinunciano alla possibilità di ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, per le quali non si sia giunti a soluzione mediante transazione o accordo bonario.

Art. 62. - Recesso dal contratto per volontà del Committente

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Committente, si applica l'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda.

L'Appaltatore non può recedere dal contratto.

Art. 63. - Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 146 del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione in danno del contratto, a seguito della formale messa in mora dell'Appaltatore:

- gestione della attività non in modo coerente con la garanzia di risultato promessa dell'ottenimento della certificazione LEED® livello Oro ad insindacabile giudizio della committente.
- il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, come, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del Direttore dei lavori; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del Direttore dei lavori in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- l'affidamento in subappalto o cottimo di lavori in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del titolare se l'Appaltatore sia un Appaltatore individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia

di pagamenti verso subcontraenti.

Art. 64. - Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto

In materia di provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto in danno per colpa dell'Appaltatore, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006, e l'art. 146, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai quali si rimanda.

Art. 65. - Inadempimenti inerenti alla Certificazione LEED®

Salvo quanto disposto dall'art. 63 che precede, nel caso in cui l'Appaltatore concludesse l'Opera e non riuscisse a raggiungere il livello di certificazione LEED® livello Oro saranno applicate le penali di seguito indicate:

- per mancato raggiungimento di qualsivoglia Certificazione, verrà applicata una pari al 20% del valore del contratto.
- per il raggiungimento della Certificazione livello Base verrà applicata una penale pari al 15% del valore del contratto.
- per il raggiungimento della Certificazione argento verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto.

A garanzia della suddetta penale il Committente potrà agire mediante la garanzia definitiva, le altre garanzie previste.

L'applicazione della presente penale non esclude la richiesta di ulteriori o maggiori danni.

Art. 66. - Controversie giudiziali

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Bologna.

Sezione 11

ALLEGATI AL CONTRATTO

Art. 67. - Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, visto anche l'art. 137 del D.P.R. 207/2010, gli atti e documenti appresso elencati, in parte Conservati agli atti del Committente ed in parte materialmente allegati.

Conservati di comune accordo agli atti del Committente, riportanti la data odierna e sottoscritti dalle parti:

- il cronoprogramma dei lavori elaborato dal Committente;
- i disegni, i computi metrici e gli ulteriori elaborati di progetto;
- il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) predisposto dal Committente e il POS (piano operativo di sicurezza) predisposto dall'Appaltatore, vistati dal Coordinatore dell'esecuzione;
- la garanzia fideiussoria che costituisce la cauzione sul contratto;
- la polizza assicurativa a garanzia dell'opera eseguita e per RCT/O;

- Obblighi e Oneri Certificazione LEED®
- Green Building Nuove Costruzioni & Ristrutturazioni
- il “modulo tracciabilità”;
- la comunicazione sulla composizione societaria dell’Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/1991.

Materialmente qui uniti:

- A. il capitolato speciale d’appalto;
- B. i computi metrici;
- C. le offerte di ribasso dell’Appaltatore;
- D. l’elaborato “Definizioni su lavori e forniture a corpo”, prodotto dall’Appaltatore a corredo dell’offerta; *(eventuale, se prodotto dall’Appaltatore a corredo dell’offerta, in relazione ai lavori a corpo)*
- E. nomina del Direttore di cantiere, controfirmato per accettazione dallo stesso; *(eventuale, qualora il Legale Rappresentante che sottoscrive il contratto non eserciti personalmente anche il ruolo di Direttore di cantiere)*
- F. copia conforme all’originale della procura; *(eventuale, nel caso il contratto venga sottoscritto per conto dell’Appaltatore da un suo procuratore)*
- G. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo. *(eventuale, nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo)*

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato generale d’appalto D.M. LL.PP. 145/2000, in quanto applicabile e non sostituito dal D.P.R. 207/2010.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del contratto stesso e dei suoi allegati come sopra definiti, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile:

.....

* * *

Letto, voluto e sottoscritto:
per il Committente

.....

per l’Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile,
l’Appaltatore accetta espressamente tutte le clausole del presente contratto.

il Legale Rappresentante

(.....)